

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
94/C 390/01	Aiuto di Stato — C 2/94 (ex N 40/94) — Germania ⁽¹⁾	1
94/C 390/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	7
94/C 390/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	13
94/C 390/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	18
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
94/C 390/05	Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	21
94/C 390/06	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore ⁽¹⁾	26

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario *(segue)*

Pagina

94/C 390/07

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica di elettrodomestici: frigoriferi, congelatori e loro combinazioni ⁽¹⁾

30

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

AIUTO DI STATO

C 2/94 (ex N 40/94)

Germania

(94/C 390/01)

*(Testo rilevante ai fini del SEE)**(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione 3855/91/CECA del 27 novembre 1991)*

Comunicazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione 3855/91/CECA del 27 novembre 1991, indirizzata agli altri Stati membri ed ai terzi interessati e relativa all'eventuale presenza di elementi di aiuto in un progetto di conferimento di fondi pubblici a favore di Klöckner Stahl GmbH, Duisburg

Con la lettera di seguito riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 26 gennaio 1994 ⁽¹⁾.

«Il 26 gennaio 1994, la Commissione ha deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del codice degli aiuti a favore della siderurgia (decisione della Commissione 3855/91/CECA del 27 novembre 1991, GU n. L 362 del 31 dicembre 1991) in merito ad un progetto di conferimento di fondi pubblici a favore di Klöckner Stahl GmbH, Duisburg (KS) nel quadro di una cosiddetta "Interessentenlösung" (modello "gruppo di Brema"). Il governo tedesco è stato informato della decisione con lettera dell'8 febbraio 1994 [SG(94) D/1725], pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 110 del 20 aprile 1994 per invitare gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. L'autorità di vigilanza EFTA è stata informata confermemente al protocollo n. 27 dell'accordo SEE.

La Commissione ha concluso, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che il progettato conferimento di capitale di rischio (che ha avuto luogo il 9 febbraio 1994) da parte di Hanseatische Industriebeteiligungen GmbH (Hibeg) e Stadtwerke Bremen AG, entrambe controllate statali, e Bremer Vulkan Verbund AG, che la Commissione era in dubbio se considerare o meno un'impresa privata, poteva contenere elementi di aiuto di Stato poiché il comportamento dello Stato in questo caso poteva non essere conforme alla normale prassi di investimento seguita in un'economia di mercato.

Con una comunicazione del 14 marzo 1994, il governo tedesco ha trasmesso le sue osservazioni ed alcune infor-

mazioni supplementari relative alla partecipazione di BVV, alle attività dei nuovi azionisti di KS e alla situazione che ha fatto da sfondo alla "Interessentenlösung". La comunicazione faceva riferimento ad uno studio di esperti sul valore netto di azienda in attività di Klöckner Stahl GmbH, per sottolineare l'adeguatezza al mercato del comportamento del gruppo di Brema e forniva informazioni supplementari concernenti lo sviluppo della ristrutturazione di KS. La comunicazione riportava alcuni dettagli della "Interessentenlösung" e informava la Commissione che l'impresa siderurgica belga Sidmar NV di Gent aveva siglato, in data 22 febbraio 1994, un contratto per l'acquisizione in un primo tempo del 25,01 % del capitale di KS con l'intenzione di rilevare un ulteriore 25 % del capitale nel 1996.

Il 16 maggio 1994, il governo tedesco ha trasmesso una copia del contratto firmato l'8 aprile 1994 da Sidmar, Klöckner Werke AG (KW), KS e i membri del gruppo di Brema. Esso fornisce alcune informazioni sui recenti risultati finanziari di KS e sottolinea che lo sviluppo attuale conferma le previsioni sulle quali si era basato lo studio di esperti sul valore netto di azienda in attività.

Il 20 maggio 1994, la Commissione ha ricevuto varie osservazioni di altri Stati membri e parti interessate, in risposta alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* osservazioni che sono sintetizzate qui di seguito.

La Commissione è stata invitata ad esaminare attentamente i termini secondo i quali gli azionisti sia pubblici che privati di KS forniranno capitali all'impresa e a verificare che qualsiasi eventuale garanzia di Stato sia conforme alle norme sugli aiuti di Stato e che la decisione di acquisire partecipazioni sia avvenuta su una base puramente commerciale.

⁽¹⁾ GU n. C 110 del 20. 4. 1994.

La Commissione è stata informata che alcune società europee starebbero negoziando l'acquisizione e successiva chiusura degli impianti di produzione di acciaio grezzo e di laminazione a caldo di KS. Si è sostenuto che la ricomparsa di KS sul mercato sarebbe possibile solo grazie ad aiuti di Stato, dato che il piano con il quale le imprese europee dell'acciaio intendono contribuire ad un'importante riduzione di capacità di KS avrebbe dimostrato che l'impresa non è redditizia nel suo assetto attuale.

È stata fornita una sintesi dei recenti sviluppi che portava a concludere che la partecipazione di Sidmar doveva essere considerata come la partecipazione in un'impresa sovvenzionata, cosicché la disponibilità di tale società a rilevare quote di KS non rifletterebbe la situazione nella quale è stato concluso il contratto con il gruppo di Brema.

È stato fatto valere che anche una partecipazione di minoranza da parte di enti pubblici può rappresentare aiuto di Stato e che, in ogni caso, Sidmar non può essere considerata un'impresa privata, dato che il suo azionista di maggioranza, Arbed SA, è controllato dallo Stato lussemburghese.

Queste osservazioni, corredate della traduzione in tedesco, sono state comunicate al governo tedesco con lettera del 14 giugno 1994, con la richiesta di commentarle entro il 24 giugno 1994.

Nella comunicazione del 24 giugno 1994, il governo tedesco ha sottolineato che l'azzeramento del debito concordato nel quadro della procedura di composizione è stato approvato dai creditori privati di KS e dalla CECA. La procedura di composizione si basava sull'assunto che con la ristrutturazione finanziaria l'impresa avrebbe recuperato un'efficienza economicofinanziaria duratura. Il governo tedesco ha confermato che non vi sono state garanzie di Stato a favore di KS o KW per sostenere la ristrutturazione finanziaria dell'impresa.

Secondo il governo tedesco, il gruppo di Brema e Sidmar si sono dichiarati disposti a rilevare quote di KS e ad apportare capitale di rischio all'impresa perché contano su un rendimento dell'investimento in base ai recenti sviluppi positivi dell'impresa. Il governo tedesco ha fornito la copia di una lettera di intenti del 22 ottobre 1993 nella quale Sidmar afferma di essere interessata a rilevare una partecipazione in KS, ad esempio nel quadro di un aumento del capitale nominale, qualora l'esame della sua efficienza economicofinanziaria e degli effetti sinergici di una cooperazione indichino una prospettiva positiva.

Con le comunicazioni del 14 e del 21 luglio 1994, il governo tedesco ha fornito informazioni supplementari sui particolari relativi alla fine dell'accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite esistente fra KW e KS e su disposizioni particolari del contratto concluso fra KW e il gruppo di Brema.

Grazie anche alle ulteriori informazioni ricevute durante lo svolgimento della procedura è possibile stabilire quali siano i fatti rilevanti del presente caso.

In seguito alla procedura di composizione condotta verso la metà del 1993, Klöckner Stahl GmbH è stata esonerata dal 40 % dei suoi obblighi finanziari ed ha iniziato ad attuare un piano di ristrutturazione che comportava un'importante riduzione della manodopera, l'esternalizzazione dell'esecuzione di varie attività, tra cui quella informatica, e il miglioramento delle strutture logistiche. Inoltre, grazie ad una procedura di arbitraggio condotta con Ruhrkohle AG, KS ha ottenuto una riduzione dei costi annuali di carbone di 30 milioni di DM. Ne è seguita a breve termine una riduzione del disavanzo di esercizio, che nel quarto trimestre del 1993 ammontava a solo 3 milioni di DM, mentre nello stesso periodo del 1992 il risultato negativo era ammontato a 110 milioni di DM.

Secondo una perizia del 17 dicembre 1993, trasmessa dal governo tedesco alla Commissione, il valore netto di azienda in attività di KS ammonterebbe, sulla base di presunti sviluppi positivi dell'impresa, a 560 milioni di DM.

Il contratto, recante la data del 19 novembre 1993, che stabilisce l'acquisizione di due terzi del capitale di Klöckner Stahl GmbH da parte di Hibeg (31,99 %), Stadtwerke Bremen AG (SW, 13,33 %), Bremer Vulkan Verbund AG (BVV, 13,33 %) e Detlef Hefgemann GmbH & Co. KG (Hegemann, 8 %) è entrato in vigore il 1° febbraio 1994. Il 9 febbraio 1994 i nuovi azionisti hanno versato la quota di capitale di rischio concordata. Dopo l'acquisizione del 66,65 % delle azioni da parte dei membri del gruppo di Brema in data 1° febbraio 1994, Klöckner Werke AG detiene attualmente il 33,35 % del capitale.

Con una comunicazione del 14 marzo 1994 il governo tedesco ha precisato che le parti contraenti hanno acquistato le partecipazioni per il prezzo simbolico di 1 DM ciascuna, ma che, contemporaneamente, i nuovi azionisti Hibeg, SW, BVV e Heg. (escluso il preesistente azionista KW) hanno deciso di effettuare un conferimento al capitale netto (Eigenkapital) dell'impresa pari a 250 milioni di DM. Secondo il governo tedesco, tale contributo può essere considerato equivalente al prezzo di acquisto di due terzi del capitale sociale.

Nella lettera del 14 marzo 1994 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che Hibeg detiene solo lo 0,07 % delle azioni di Bremer Vulkan Verbund AG (BVV) e che la società fondata da Hibeg e Fried. Krupp GmbH ha ceduto la partecipazione del 19 % che deteneva in BVV in seguito ad alcune operazioni connesse all'acquisizione di Krupp Atlas Elektronik GmbH da parte di BVV. Il governo tedesco ha sottolineato di non essere in grado di fornire altre informazioni sulla composizione del capitale azionario di BVV poiché le azioni della società sono al portatore e la legislazione tedesca (articolo 20 I della Aktiengesetz) prevede un obbligo di dichiarazione solo per le partecipazioni superiori al 25 %. Una tale dichiarazione non è stata ricevuta dalla società.

Nella stessa comunicazione del 14 marzo 1994 il governo tedesco ha sottolineato inoltre che l'ex azionista unico KW deteneva il 100 % del capitale azionario di KS, il cui capitale nominale disponibile (Stammkapital) ammontava a 300 milioni di DM e il cui valore netto di azienda in attività ammontava a 560 milioni di DM.

KW non aveva intenzione di effettuare ulteriori conferimenti di capitale di rischio nel quadro del contratto con il gruppo di Brema, poiché aveva già apportato capitale di rischio ai fondi propri della società al momento della sua costituzione nel 1986. Tale capitale nominale (Stammkapital) era, secondo il governo tedesco, ancora disponibile e rappresentava una parte del valore della società, della quale due terzi sono stati ceduti ai membri del gruppo di Brema.

L'8 aprile 1994 è stato firmato il contratto fra Sidmar NV Klöckner Werke AG, Klöckner Stahl GmbH, Stadtwerke Bremen AG, Hibeg, Bremer Vulkan Verbund AG e Detlef Hegemann GmbH & Co. KG. Il contratto non è ancora entrato in vigore.

Esso prevede un aumento del capitale nominale (Erhöhung des Stammkapitals) di KS di 100 milioni di DM, cioè da 300 a 400 milioni di DM, e l'acquisto di una quota di 100 milioni di DM (cioè il 25 %) da parte di Sidmar, che ha diritto ad una quota degli utili a partire dal 15 febbraio 1994. Esso prevede inoltre l'acquisto di una partecipazione in Hibeg pari a 40 000 DM da parte di Sidmar per il prezzo di 50 000 DM, il trasferimento di una partecipazione di 6 000 DM a Hibeg a Stadtwerke Bremen e il trasferimento di una partecipazione di 6 000 DM da Hibeg a BVV.

Ne risulterebbe la seguente struttura societaria:

Sidmar	100,04 Mio DM	25,01 %
KW	100,04 Mio DM	25,01 %
Hibeg	95,92 Mio DM	23,98 %
BVV	40,00 Mio DM	10,00 %
SW	40,00 Mio DM	10,00 %
Hegemann	24,00 Mio DM	6,00 %
	400,00 Mio DM	100,00 %

In cambio dell'acquisto di una partecipazione di 100 milioni di DM, Sidmar dovrebbe apportare alla società 125 milioni di DM di nuovo capitale di rischio (Eigenkapital).

KS ha garantito a Sidmar che lo stato patrimoniale avrebbe presentato in data 14 febbraio 1994 (cioè alla fine dell'esercizio finanziario abbreviato 1993/1994) un valore finanziario (cioè fondi propri totali comprendenti la riserva di capitale, Eigenkapital einschließlich Kapitalrücklage) di almeno 550 milioni di DM.

Il contratto contiene una serie di disposizioni particolari riguardanti la prevista direzione industriale di Sidmar e l'eventualità che Sidmar acquisisca una partecipazione di maggioranza in KS entro il 30 giugno 1996. Se Sidmar rileverà una partecipazione di maggioranza, prenderà effetto la cosiddetta "seconda tappa" che comprende alcune modifiche dello statuto della società e prevede la costitu-

zione di un'impresa comune di distribuzione tra Sidmar e KS per riunire la commercializzazione dei prodotti di entrambe le società in cooperazione con TradeArbed SA e Klöckner & Co. AG (Klöco).

Sulla base di questi dati, la Commissione ha effettuato la seguente valutazione.

Il contratto tra il gruppo di Brema e KW, sul quale si è basata la Commissione nella sua decisione di avviare la presente procedura, prevedeva la seguente struttura societaria:

KW	33,35 %
Hegemann	8,00 %
BVV	13,33 %
Hibeg	31,99 %
SW	13,33 %

In cambio dell'assunzione delle partecipazioni, i nuovi azionisti accettavano di apportare nuovo capitale di rischio alla società nelle seguenti proporzioni:

SW	50 Mio DM	20 %
Hibeg	120 Mio DM	48 %
BVV	50 Mio DM	20 %
Hegemann	30 Mio DM	12 %
	250 Mio DM	100 %

Ciascuno dei nuovi azionisti avrebbe apportato ai fondi propri (Eigenkapital) della società circa 3,75 milioni di DM in cambio di una quota dell'1 % del capitale sociale (Stammkapital), per un totale di 300 milioni di DM.

I membri del gruppo di Brema si sono basati per la stima del valore di Klöckner Stahl GmbH su uno studio effettuato da esperti, in base al quale il valore netto di azienda in attività della società ammontava a 560 milioni di DM. Essi hanno rilevato una partecipazione pari a 200 milioni di DM del capitale nominale con un valore corrispondente di 373,3 milioni di DM (185 % del capitale nominale rilevato) versando, sotto forma di un apporto di capitale ai fondi propri di KS, 250 milioni di DM (125 % del capitale nominale rilevato).

Il contratto prevedeva inoltre che si ponesse termine all'accordo sul trasferimento degli utili e delle perdite esistenti tra Klöckner Stahl GmbH e Klöckner Werke AG, con la conseguenza, tra l'altro, che KW veniva sollevata da una serie di obblighi.

Esso prevedeva inoltre l'obbligo per gli azionisti di autorizzare un aumento del capitale nominale di 100 milioni di DM qualora un'altra impresa siderurgica europea (nel contratto era menzionata soltanto Sidmar quale possibile candidato) fosse disponibile a rilevare il 25,01 % delle azioni.

La Commissione, come indicato all'apertura della procedura, non era convinta che il comportamento dei membri del gruppo di Brema che sono imprese pubbliche riflettesse la normale prassi di un investitore in un'economia di mercato. Indipendentemente dal fatto se BVV vada considerata un'impresa pubblica o privata, gli organismi

pubblici presenti all'interno del gruppo (Hibeg e Stadtwerke) hanno apportato la maggior parte (68 %) del nuovo capitale di rischio in cambio di una partecipazione del 45,32 % nell'impresa.

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha concluso che il saldo tra il contributo di KW, l'ex azionista unico di KS, e il suo sgravio dalle passività pendenti, nel quadro dell'accordo con il gruppo di Brema, non era sufficientemente trasparente da fugare i dubbi della Commissione.

Le disposizioni del contratto aiutano a valutare il comportamento delle parti contraenti del primo contratto con il gruppo di Brema che sono organismi pubblici.

La struttura societaria e i corrispondenti contributi al capitale netto di KS sulla base del contratto con Sidmar sarebbero i seguenti:

Sidmar	25,01 %	125 Mio DM
KW	25,01 %	
Hibeg	23,98 %	120 Mio DM
SW	10,00 %	50 Mio DM
BVV	10,00 %	50 Mio DM
Hegemann	6,00 %	30 Mio DM

Anche se BVV dovesse essere considerata un'impresa pubblica, cosa che non sembra probabile, le parti contraenti private deterrebbero il 56,02 %.

I nuovi azionisti avrebbero apportato ai fondi propri (Eigenkapital) della società circa 5 milioni di DM in cambio di una partecipazione dell'1 % in una società con un capitale nominale (Stammkapital) di 400 milioni di DM. Essi avrebbero pagato il 125 % della quota del capitale nominale acquistata.

Il contratto concluso con Sidmar prevede tra l'altro la garanzia da parte di KS che lo stato patrimoniale presente, in data 14 febbraio 1994 (cioè alla fine dell'esercizio finanziario abbreviato 1993/1994), un valore finanziario [cioè capitale netto totale (Eigenkapital) compresa la riserva di capitale (Kapitalrücklage)] pari almeno a 550 milioni di DM. Tale disposizione è stata inclusa dopo che Sidmar aveva esaminato la situazione finanziaria ed industriale dell'impresa, come annunciato nella sua lettera di intenti del 22 ottobre 1993.

Il contratto con Sidmar è chiaramente inteso a preparare un'eventuale successiva direzione industriale di Sidmar in seguito all'assunzione di una partecipazione di maggioranza in KS.

Il contratto prevede il trasferimento di quote equivalenti di produzione da Sidmar a KS (capacità di laminazione a caldo) e viceversa (impianti di laminazione a freddo), nonché la costituzione di un'impresa per la commercializzazione dei prodotti di entrambe le società e una cooperazione con TradeArbed e Klöco a partire dalla seconda fase del progetto, cioè dall'assunzione di una quota di maggioranza in KS da parte di Sidmar.

Il contratto con il gruppo di Brema è stato concluso il 19 novembre 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994. Il contratto con Sidmar è stato concluso l'8 aprile 1994 ed entrerà in vigore quando tutte le condizioni saranno soddisfatte. Esso avrà tuttavia, un effetto economico retroattivo a partire dal 15 febbraio 1994, poiché Sidmar parteciperà agli utili dell'impresa a partire da tale data, indipendentemente dalla data effettiva di entrata in vigore del contratto. Tra l'entrata in vigore del primo contratto e l'inizio degli effetti economici del secondo intercorrerà pertanto solo un breve periodo. Va tenuto presente inoltre che il primo contratto è stato concluso nell'aspettativa della partecipazione di Sidmar, come previsto nella lettera di intenti dell'ottobre 1993.

Una messa a confronto dei due contratti può essere utile per valutare il comportamento delle parti contraenti del primo.

In base al primo contratto con il gruppo di Brema, i nuovi azionisti hanno accettato l'obbligo di apportare ai fondi propri di Klöckner Stahl (GmbH 3,75 milioni di DM in cambio dell'1 % del capitale nominale (Stammkapital) dell'impresa. Il prezzo pagato per tale apporto di capitale rappresenta il 125 % del valore nominale dell'1 % del capitale azionario. Il capitale nominale totale è rimasto immutato a 300 milioni di DM.

Sidmar avrebbe pagato esattamente lo stesso prezzo per l'acquisizione della sua quota di quello pagato dagli altri nuovi azionisti nel quadro del primo contratto, cioè il 125 % della quota di capitale nominale acquisito. Un conferimento di 3,75 milioni di DM in cambio dell'1 % di una società con un capitale nominale di 300 milioni di DM è paragonabile ad un conferimento di 5 milioni di DM in cambio dell'1 % di una società con un capitale nominale di 400 milioni di DM.

La stima del valore dell'impresa contenuta nello studio di esperti del 17 dicembre 1993, che doveva preparare la decisione dei membri del gruppo di Brema, ha portato alla conclusione che il valore netto dell'impresa ammontava a 560 milioni di DM. Il contratto con Sidmar si basa sulla presunzione che il valore dell'impresa sia di almeno 550 milioni di DM. La differenza fra le due cifre è trascurabile.

Il primo contratto contiene una serie di disposizioni relative alla fine dell'accordo sul trasferimento degli utili e delle perdite esistente fra KS e KW. Poiché tale requisito preliminare alla partecipazione di nuovi azionisti era già stato fissato quando è stato firmato il contratto con Sidmar, non era più necessario prevedere in quest'ultimo disposizioni su tale materia. Non era parimenti più necessario includere disposizioni in merito ad una possibile successiva partecipazione di altri azionisti, poiché l'ingresso di Sidmar completava il progetto perseguito fin dall'inizio.

La principale differenza constatata finora fra i due contratti è che il secondo, quello concluso con Sidmar, prevede una serie di regole che entrerebbero in vigore qualora Sidmar acquisisse una quota di maggioranza.

Le parti contraenti dei contratti conclusi fra KW e il gruppo di Brema e Sidmar, che è entrato a far parte degli azionisti con il secondo contratto, hanno accettato di soddisfare gli stessi obblighi in cambio dell'acquisizione di quote diverse del capitale azionario. Ciascun nuovo azionista ha conferito o conferirà la stessa quota di capitale di rischio a favore dell'impresa in cambio dell'1 % del suo capitale nominale.

Tutti i nuovi azionisti hanno basato la loro decisione di partecipazione su una valutazione analoga del valore dell'impresa.

La motivazione di ogni nuovo azionista ed il futuro ruolo che ciascuno intende assumere varia a seconda del loro background e dell'attuale relazione economica con KS. Hegemann, Stadtwerke e BVV sono clienti e/o fornitori di KS; Sidmar è interessata ad una cooperazione industriale e ad un'eventuale successiva maggioranza di controllo. I contratti riflettono queste diverse motivazioni e futuri progetti. Tali differenze sono normali in una situazione in cui vari investitori si riuniscono in un progetto comune.

L'apporto di capitale pubblico deve essere valutato alla luce del comportamento degli investitori privati che operano in normali condizioni di mercato, tenendo conto in particolare della comunicazione della Commissione del 1984 (cfr. Bollettino CE 9-1984).

La Commissione riconosce che KS ha già portato a termine un'importante ristrutturazione che le ha consentito di risanare la sua situazione finanziaria e di recuperare la redditività. A questo proposito va rilevato che i suoi debiti sono stati considerevolmente ridotti (la procedura di composizione ha portato ad un introito straordinario superiore ad 1 miliardo di DM).

Per quanto riguarda il settore interessato, benché soffra di importanti sovraccapacità, va notato che le imprese private hanno già proceduto ad importanti chiusure di capacità, pari a 5,4 milioni di tonnellate. Da parte sua, la Commissione ha autorizzato recentemente (decisioni 94/256-261/CECA del 12 aprile 1994, GU n. L 112 del 3 maggio 1994) la concessione di aiuti che consentiranno la chiusura di 5,8 milioni di tonnellate di capacità. Ulteriori riduzioni dovrebbero avvenire nel prossimo futuro.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le sovraccapacità strutturali che caratterizzano questo particolare settore saranno eliminate, come si è già affermato, entro un ragionevole periodo di tempo.

In queste circostanze, la Commissione ritiene che l'apporto di capitale pubblico ai fondi propri non costituisca aiuto. Tale analisi è confermata dal fatto che anche gli azionisti privati hanno proceduto ad analoghi conferimenti di capitale (si veda la precedente tabella).

La Commissione trae la conclusione che il comportamento delle imprese pubbliche partecipanti ai contratti è paragonabile a quello delle imprese private, inclusa Sidmar che ha partecipato ai negoziati fin dall'inizio con la chiara intenzione di assumere una partecipazione, come poi di fatto è avvenuto. Ciò è confermato dalla lettera di intenti del 22 ottobre 1993 e dal fatto che il primo contratto contiene già una serie di disposizioni che preparano la successiva partecipazione di Sidmar, esattamente nei termini e alle condizioni che sono stati poi decisi. Non vi sono obblighi supplementari per gli organismi pubblici rispetto ai partecipanti privati. Il comportamento dello Stato, in questo caso, è pertanto conforme alla prassi di investimento normalmente seguita in un'economia di mercato. La Commissione conclude, di conseguenza, che l'apporto di capitale pubblico a Klöckner Stahl GmbH non contiene aiuto di Stato.

Il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che il capitale nominale di 300 milioni di DM, conferito da Klöckner Werke AG a Klöckner Stahl GmbH alla sua costituzione nel 1986, era ancora disponibile quando è stata decisa l'acquisizione di partecipazione da parte del gruppo di Brema e che l'impresa stava mettendo in atto un piano di ristrutturazione finanziaria che ha portato ad un notevole miglioramento dei risultati trimestrali entro la fine del 1993.

Non sembra pertanto opportuno paragonare il contributo finanziario di Klöckner Werke AG con quello dei membri del gruppo di Brema per valutare la corrispondenza del comportamento delle imprese pubbliche con la normale prassi degli investitori in economia di mercato. Non è una prassi generalmente seguita quella di comprare quote di un'impresa solo se il venditore apporta un capitale di rischio supplementare.

Con lettera del 14 luglio 1994, il governo tedesco ha informato la Commissione che la quota degli obblighi che dovevano essere assunti da KW a favore di KS nel quadro della procedura di disimpegno superava la quota di quelli di KS verso KW di circa 80 milioni di DM.

Nella comunicazione si sottolineava che i creditori (inclusa la CECA) di entrambe le imprese dovevano autorizzare le operazioni decise per porre termine all'accordo sul trasferimento degli utili e delle perdite perché potessero entrare in vigore, in modo da garantire un controllo effettivo della procedura di disimpegno avviata tra KW e KS.

Di conseguenza, il contributo di KW, che si concretava nella concessione di prestiti per un totale di 215 milioni di DM, non sarebbe stato compensato da vantaggi economici ad essa derivanti dalla procedura di disimpegno.

Inoltre, il governo tedesco ha sottolineato che, nel quadro della procedura di composizione, KW aveva accettato di pagare un terzo dei suoi utili per otto anni ai creditori che avessero partecipato alla procedura. Dato che la maggior parte di tali creditori erano gli stessi di

KS, l'iniziativa di KW costituiva principalmente un contributo a vantaggio di KS. Tale obbligo di KW non muta con la fine dell'accordo tra KS e KW sul trasferimento degli utili e delle perdite.

L'importo totale dei suddetti contributi di KW non può essere paragonato ai contributi dei nuovi azionisti poiché sono diversi dall'apporto di capitale di rischio nel capitale netto di KS. Tuttavia, si può concludere che anche KW è disposto a dare un contributo nella sua qualità di ex azionista unico. Ciò prova che anche KW stima che KS abbia buone probabilità di un futuro sviluppo, nonché un considerevole valore.

Una disposizione del contratto concluso con il gruppo di Brema stabilisce che KS dovrà fornire garanzie a copertura del suo obbligo di compensazione di KW per i pagamenti delle passività collegate alle sue attività a Brema risalenti a prima del 1986, quando l'impianto di Brema era una succursale di KW, qualora Hibeg ruiduca la sua quota prima del 1° gennaio 1995 a meno del 10 %. Il fatto che la disposizione menzioni solo Hibeg ha indotto la Commissione a dubitare che si tratti qui, diversamente che per gli altri nuovi azionisti, di una garanzia per tali obblighi.

Nella lettera del 21 luglio 1994, il governo tedesco ha spiegato che KW doveva considerare la possibilità teorica che la nuova struttura societaria di KS mutasse, qualora i nuovi azionisti decidessero di cedere le loro quote, con la conseguenza che il diritto di KW a far appello a KS per far fronte ai vecchi obblighi connessi alla gestione degli impianti di Brema potrebbe divenire meno certo. Dato che solo Hibeg è autorizzata da un'altra disposizione del contratto a ridurre la sua quota prima del 14 dicembre 1994 (data alla quale avranno termine gli obblighi di KW relativi alla garanzia fornita nel quadro della procedura di composizione) senza il consenso preventivo di KW, si è ritenuto necessario includere la suddetta disposizione relativa a garanzie supplementari.

A tutti gli altri nuovi azionisti non è consentito vendere le proprie quote senza il consenso preventivo di KW, cosicché non viene di fatto operata alcuna differenza tra gli azionisti privati e quelli pubblici. Conformemente alla concezione e al calendario contenuti nei contratti, KW ritiene la stabilità della nuova struttura societaria esiziale per la futura stabilità economica del suo debitore KS. Essa si riserva il diritto di chiedere garanzie supplementari qualora la struttura azionaria cambi. Se un azionista desidera cedere quote ad un altro azionista, KW può subordinare il suo consenso alla prestazione di nuove garanzie. Poiché non si può opporre alla cessione delle quote di Hibeg (salvo una quota di 30 milioni di DM del capitale nominale, cioè il 7,5 % dopo l'aumento del capitale nominale già deciso nel primo contratto) è stato ritenuto necessario includere tale condizione già nel contratto.

Nell'espone le sue osservazioni nel quadro della procedura, uno dei terzi interessati ha espresso l'opinione che la partecipazione di Sidmar dovesse essere considerata una partecipazione in un'impresa sovvenzionata.

La presente procedura è stata avviata proprio per accertare se il primo contratto tra KW e il gruppo di Brema contenesse elementi di aiuto di Stato. I brevi intervalli di tempo intercorsi tra gli interventi effettuati nel quadro del primo e del secondo contratto e il fatto che il primo contratto sia stato concluso quando esisteva già la lettera di intenti di Sidmar, nonché le analogie tra i contributi finanziari dei vari investitori, la relazione tra il prezzo pagato e il valore netto constatato dell'impresa e il fatto che la partecipazione di maggioranza sia privata dimostrano chiaramente che l'intervento pubblico di minoranza corrisponde alla logica dell'investitore privato in economia di mercato.

Un altro terzo interessato a sottolineato che Sidmar non può essere considerata un'impresa privata e che pertanto non si può tener conto del suo comportamento nel valutare quello delle imprese pubbliche coinvolte nel caso in questione.

Gli azionisti di Sidmar sono Arbed (67 %), Falck (5 %) e Gimvindus, una controllata di GIMV, la società di investimenti della regione fiamminga (28 %). Gli azionisti di Arbed sono lo Stato lussemburghese (35 %), la Société Générale de Belgique (19,8 %) e la holding comune ad entrambe, LGA (12,4 %). Il restante 19,8 % delle azioni è detenuto dal gruppo Schneider e da altri azionisti privati. Di conseguenza, circa l'80 % delle azioni di Sidmar è controllato, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

Tuttavia, il comportamento di Sidmar nel presente caso non può essere valutato alla stessa stregua dei due azionisti pubblici del gruppo di Brema. Il governo fiammingo e quello lussemburghese non sono interessati a spendere fondi pubblici per mantenere in attività un'impresa in Germania che è concorrente con la loro impresa siderurgica Sidmar. Essi non consentirebbero a Sidmar di firmare un accordo che non fosse compatibile con gli interessi commerciali dell'impresa stessa e pertanto con l'interesse economico dei suoi azionisti pubblici. Di conseguenza, ai fini della presente procedura, il comportamento di Sidmar può essere considerato equivalente a quello di un investitore privato in un'economia di mercato.

Il terzo interessato ha sottolineato inoltre che anche una partecipazione pubblica di minoranza può costituire aiuto di Stato.

Effettivamente, le dimensioni della quota pubblica in un investimento non sono necessariamente l'unico indicatore di cui tener conto per accertare se il comportamento degli investitori pubblici è corrispondente alla logica del mercato. È solo un elemento tra una serie di parametri

diversi che devono essere esaminati in ciascun caso a seconda delle circostanze particolari ad esso proprie. Come si è già dimostrato in precedenza, nel presente caso non è solo il fatto che i partecipanti pubblici siano in fin dei conti azionisti di minoranza a portare alla conclusione che non vi siano elementi di aiuto. Vi sono anche gli altri elementi: il breve periodo intercorso nella conclusione dei due contratti e il fatto che la combinazione finale degli interventi fosse già prevista, come prova la lettera di intenti dell'ottobre 1993, i contributi finanziari analoghi accettati da tutti i nuovi azionisti e le stime simili del valore dell'impresa, che hanno portato alla suddetta conclusione.

Il confronto tra il comportamento tenuto da Sidmar nel contratto concluso l'8 aprile 1994, da un lato, e quello

tenuto dagli azionisti pubblici del gruppo di Brema nel contratto del 19 novembre 1993, dall'altro, mostra che il comportamento degli enti pubblici, in questo caso, è paragonabile alla normale prassi di investimento in un'economia di mercato. Di conseguenza, la Commissione conclude che il comportamento dello Stato in questo caso non contiene elementi di aiuto.

La Commissione informa pertanto il governo tedesco che ha deciso di chiudere la procedura, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della sua decisione 3855/91/CECA del 27 novembre 1991, in merito all'apporto di capitale pubblico nel capitale netto di Klöckner Stahl GmbH, Duisburg.»

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(94/C 390/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 481/94

Titolo: Premio per attrezzature industriali (misura 11 del POI)

Obiettivo: Ammodernamento, investimenti delle imprese e ingegneria finanziaria. Beneficiari: Piccole e medie imprese (PMI) e piccole e medie industrie (PMind) locali

Bilancio: 64,5 Mio di FF (9,8 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Premio all'investimento: 50 % dell'investimento, a concorrenza di 7,5 Mio di FF (1,12 Mio di ECU) per progetto

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 482/94

Titolo: Premio regionale alla creazione di imprese (misura 11 del POI)

Obiettivo: Ammodernamento, investimenti delle imprese e ingegneria finanziaria. Beneficiari: imprese industriali e artigiane del settore produttivo

Bilancio: 52,4 Mio di FF (7,9 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Premio all'investimento: 50 % dell'investimento, con un intervento pubblico limitato a 500 000 FF (75 000 ECU) per progetto

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 483/94

Titolo: Ammodernamento, investimenti delle imprese e ingegneria (misura 11 del POI)

Obiettivo: Aiuto nel settore piccole e medie imprese (PMI) e piccole e medie industrie (PMind)

Ammodernamento di una unità di produzione

Attrezzature, macchine utensili, robots, sistemi GPAO, CAO

Investimenti in materia di sicurezza, residui gassosi o liquidi, rumore

Bilancio: 42,5 Mio di FF

Intensità dell'aiuto: Investimento ammissibile limitato a 750 000 ECU

— Piccole e medie imprese (PMI): 75 % (meno di 250 persone)

— Piccole e medie industrie (PMind): 50 % (meno di 500 persone)

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 484/94

Titolo: Premio regionale all'ammodernamento dell'artigianato (misura 11 del POI)

Obiettivo: Ammodernamento, investimenti delle imprese e ingegneria finanziaria. Beneficiari: imprese artigiane iscritte da oltre 3 anni

Bilancio: 8 Mio di FF (1,2 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Sostegno finanziario dell'investimento nel quadro dell'ammodernamento di una unità di produzione: sovvenzione al tasso massimo del 40 %, limitata a 30 000 ECU

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 485/94

Titolo: Abbuono d'interessi (misura 11 del POI)

Obiettivo: Ammodernamento, investimento delle imprese e ingegneria finanziaria. Beneficiari: imprese locali di produzione o di servizi (esclusi edilizia e lavori pubblici) imprese turistiche, di esportazione, in difficoltà

Bilancio: 34 Mio di FF (5,2 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Abbuono di interessi di 3 punti percentuale per la durata di 10 anni su un prestito massimo di 10 Mio di FF (1,5 Mio di ECU) per progetto

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 486/94

Titolo: Assunzioni di partecipazione (misura 11 del POI)

Obiettivo: Ammodernamento, investimenti delle imprese e ingegneria finanziaria. Beneficiari: imprese locali di produzione o di servizi (esclusi edilizia e lavori pubblici), imprese turistiche, in difficoltà

Bilancio: 27,5 Mio di FF (4,2 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Assunzione di partecipazione a concorrenza del 30 % del capitale e di 1 Mio di FF (150 000 ECU) per intervento

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 487/94

Titolo: Garanzie di prestiti (misura 11 del POI)

Obiettivo: Ammodernamento, investimenti delle imprese e ingegneria finanziaria. Beneficiari: imprese locali di produzione o di servizi (esclusi edilizia e lavori pubblici) imprese turistiche, in difficoltà

Bilancio: 18,5 Mio di FF (2,8 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Garanzia per il 50-70 % del debito in essere entro il limite di 2 Mio di FF (300 000 ECU) di rischio

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 488/94

Titolo: Fondo di partecipazione dell'isola della Riunione (misura 11 del POI)

Obiettivo: Ammodernamento, investimenti delle imprese e ingegneria finanziaria. Beneficiari: singoli imprenditori, imprese a responsabilità limitata con un unico socio, società per azioni a responsabilità limitata, società per azioni, con un fatturato inferiore a 5 Mio di FF

Bilancio: 12,5 Mio di FF (1,9 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Assunzione di partecipazione (della durata di 5 anni) a concorrenza di 250 000 FF (38 000 ECU) per la costituzione e il finanziamento della crescita delle imprese

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 489/94

Titolo: Aiuti alla prospezione esportazione
Promozione delle produzioni (misura 12 del POI)

Obiettivo: Promozione delle produzioni, fondi di aiuti alla consulenza. Beneficiari: imprese del settore produttivo: beni e servizi

Bilancio: 20 Mio di FF (3 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

Sovvenzioni: copertura a concorrenza del 70 % delle spese connesse con la prospezione dei mercati esteri: spese di un viaggio e di soggiorno, materiale pubblicitario, ecc.

Spese per studi di mercato, aiuto alla consulenza ecc.

Importo massimo per impresa: 140 000 ECU all'anno

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 491/94

Titolo: Fondo di garanzia per l'esportazione (misura 12 del POI)

Obiettivo: Promozione delle produzioni, fondo di aiuti alla consulenza. Beneficiari: PMI con un potenziale di esportazione

Bilancio: 3,33 Mio di FF (500 000 ECU)

Intensità dell'aiuto:

Garanzia: copertura di una parte dei rischi eventuali delle operazioni verso l'estero: mancati pagamenti o ritardo dei pagamenti, deterioramento dei prodotti forniti ecc.

Garanzia a concorrenza del 75 % del rischio e limitata a 750 000 ECU per operazione

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 492/94

Titolo: Aiuti alla consulenza (misura 12 del POI)

Obiettivo: Promozione delle produzioni, fondo di aiuti alla consulenza. Beneficiari: piccole e medie imprese (PMI) e piccole e medie industrie (PMInd) del settore produttivo, dell'edilizia, dei lavori pubblici, artigianato e del turismo. Eventuale intervento di organismi intermediari

Bilancio: 39,5 Mio di FF (6 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

Sovvenzioni: copertura delle spese per prestazioni di consulenti indipendenti in materia di organizzazione, nuove tecnologie, qualità, risorse umane ecc.

Massimale della copertura: 80 % del costo delle prestazioni per le PMI e del 50 % per le PMInd (più di 250 persone)

Massimale d'intervento: 45 000 ECU

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 493/94

Titolo: Oparcat (misura 13 del POI)

Obiettivo: Ristrutturazione dell'artigianato e delle piccole imprese rurali. Beneficiari: piccole imprese, artigiani, commercianti, prestatori di servizi turistici. Attività escluse: furgoni-bar, farmacie, commercio all'ingrosso, commercio con oltre 400 m², alberghi classificati, affitta camere

Bilancio: 34,2 Mio di FF (5,2 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

Sovvenzione:

— all'acquisto di veicoli utilitari a concorrenza di 3 000 ECU (meno di 3,5 t) o 7 500 ECU (più di 3,5 t)

— a studi di architettura (70 % del costo dello studio), a lavori di creazione e rinnovamento delle strutture (50 % degli investimenti)

— Massimali ed aiuto: 37 500 ECU (artigianato), 22 500 ECU (commercio e turismo)

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 494/94

Titolo: Raggruppamenti e associazioni (misura 13 del POI)

Obiettivo: Aiuto nel settore dell'artigianato: agroalimentare, legno, edilizia, moda, mestieri d'arte. Beneficiari: imprese artigiane di produzione di servizi, compagnie consolari, organizzazioni professionali, cooperative artigiane, raggruppamenti e associazioni

Bilancio: 39,5 Mio di FF

Intensità dell'aiuto: Aiuto al funzionamento a concorrenza di 450 000 FF nell'arco di tre anni

Aiuto all'investimento a concorrenza di 200 000 FF

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 495/94

Titolo: Aiuto alla costituzione e all'ampliamento di imprese (misura 14 del POI)

Obiettivo: Investimenti e sostegno alle imprese dell'economia alternativa. Beneficiari: progetti individuali o di servizi di prossimità, imprese del settore commerciale, del settore non monetario (volontariato, reti di solidarietà), del settore non commerciale

Bilancio: 8,8 Mio di FF (1,3 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Sovvenzioni al tasso massimo del 75 % a concorrenza di 150 000 FF (22 700 ECU) per la creazione di un progetto e di importo identico per la relativa attuazione logistica, riguardanti:

- prestazioni di consulenza necessarie alla costituzione dell'impresa
- impianti necessari all'esercizio dell'attività

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 496/94

Titolo: Vivai di imprese (misura 15 del POI)

Obiettivo: Logistica per l'insediamento delle imprese. Beneficiari: imprese in costituzione: società di produzione artigianale, società di servizi oppure società industriali

Bilancio: 18,33 Mio di FF (2,8 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

Aiuti indiretti volti a:

- diminuire, per un periodo limitato a 30 mesi, le spese locative di imprese con meno di 30 dipendenti in fase di costituzione
- diminuire, per la stessa durata, il costo dei servizi comuni delle imprese del vivaio

Importo massimo per impresa stimato a 15 000 ECU

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 497/94

Titolo: Centro multiservizi di Les Hauts (misura 15 del POI)

Obiettivo: Logistica per l'insediamento delle imprese. Beneficiari: piccole imprese situate a Les Hauts (La Riunione)

Bilancio: 9,33 Mio di FF (1,4 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Aiuto indiretto al funzionamento di 3 centri destinati a fornire alle PMI di Les Hauts:

- un sostegno logistico in occasione di azioni collettive
- informazioni agli imprenditori
- prestazioni di servizi

Importo massimo per impresa stimato a 10 000 ECU

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 498/94

Titolo: ZIA, zone franche (misura 15 del POI)

Obiettivo: Logistica per l'insediamento delle imprese. Beneficiari: piccole e medie imprese (PMI) e piccole e medie industrie (PMInd) locali. Imprese di produzione industriale o artigianale, ad esclusione delle attività di distribuzione, di stoccaggio indipendente e di servizi ai privati

Bilancio: 240,73 Mio di FF (35,6 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Sovvenzione concessa alle collettività per la viabilizzazione di terreni, la costruzione o il risanamento di strutture per l'insediamento delle imprese

Sconto sul prezzo di vendita o di locazione di lotti viabilizzati e di strutture (officine, fabbriche). Questo sconto, traslato alle imprese, rappresenta circa il 40 % degli investimenti immobiliari (il prezzo del suolo è escluso dal calcolo del contributo)

Gli aiuti massimi sono stimati in equivalente sovvenzione netto pari a 14 000 ECU all'anno per le imprese artigiane e a 55 000 ECU all'anno per le imprese industriali

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 499/94

Titolo: Sostegno ai prodotti connessi con il turismo (misura 16 del POI)

Obiettivo: Sostegno alla creazione di prodotti turistici qualificanti: attività sportive, ludiche, ricreative (sauna, giardini e comodità varie)

Bilancio: 16,66 Mio di FF

Intensità dell'aiuto: 40 % dell'investimento

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 500/94

Titolo: Sostegno alla strutturazione dell'offerta turistica (misura 16 del POI)

Obiettivo: Aiuto alla creazione e alla strutturazione di prodotti turistici (informatizzazione delle prenotazioni, creazione di catene volontarie di distribuzione)

Bilancio: 5 Mio di FF

Intensità dell'aiuto:

Aiuto all'investimento a concorrenza di 200 000 ECU

Aiuto alla logistica a concorrenza di 450 000 FF

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 502/94

Titolo: CRITT (misura 17 del POI)

Obiettivo: Trasferimento di tecnologia. Beneficiari: imprese industriali e artigiane di produzione

Bilancio: 32,16 Mio di FF (4,9 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Servizi di assistenza tecnica, studi di fattibilità, di informazione, di messa a disposizione di officine o di materiali

Sovvenzioni a concorrenza dell'80 % delle prestazioni entro il limite di 30 000 ECU

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 503/94

Titolo: Procedura CORTECHS (misura 17 del POI)

Obiettivo: Trasferimento di tecnologia. Beneficiari: Imprese industriali e artigiane di produzione

Bilancio: 12 Mio di FF (1,8 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Sovvenzione forfettaria di 12 000 ECU per facilitare l'assunzione di un tecnico di grado superiore per l'attuazione di un progetto innovativo con il concorso di un centro di competenza

Remunerazione del centro di competenza (liceo tecnico, centro tecnico, CRITT, ecc.): 4 500 ECU circa

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 504/94

Titolo: Sostegno agli investimenti per il trattamento dei rifiuti (misura 32 del POI)

Obiettivo: Aiuto al settore dell'ambiente: realizzazione di unità di cernita e di compostaggio dei rifiuti. Beneficiari: piccole e medie imprese (PMI) e piccole e medie industrie (PMInd) locali

Bilancio: 182,3 Mio di FF

Intensità dell'aiuto: 75 % per le PMI

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 505/94

Titolo: Aiuto all'avviamento di unità di raccolta (misura 32 del POI: gestione dei rifiuti e risparmio energetico)

Obiettivo: Aiuto al settore dell'ambiente: raccolta dei rifiuti. Beneficiari: PMI locali

Bilancio: 2,5 Mio di FF

Intensità dell'aiuto: 68 000 ECU in 3 anni

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 506/94

Titolo: Impianti e servizi turistici (misura 35 del POI)

Obiettivo: Aiuto al settore turismo del litorale e di montagna

Bilancio: 50 Mio di FF

Intensità dell'aiuto: 40 % dell'investimento

Aiuto a concorrenza di 52 230 ECU

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 507/94

Titolo: Procedura CIFRE (misura 85 del POI)

Obiettivo: Borse di ricerca e aiuti all'assunzione di quadri. Beneficiari: imprese industriali e artigiane di produzione

Bilancio: 12 Mio di FF (1,8 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Aiuto all'assunzione a durata determinata (3 anni) di laureati (predottorato) nel quadro di un programma di ricerca

Contributo di 150 000 FF per contratto, a concorrenza del 50 % dei salari e delle spese connesse al contratto di assunzione

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 508/94

Titolo: Aiuti all'assunzione (misura 85 del POI)

Obiettivo: Borse di ricerca e aiuti all'assunzione di quadri. Beneficiari: imprese industriali e artigiane di produzione

Bilancio: 15,3 Mio di FF (2,3 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Assunzione di quadri a durata indeterminata: aiuto a concorrenza del 65 % del salario, delle spese e del costo di formazione, entro il limite di 300 000 FF (45 000 ECU) nell'arco di 2 anni

Partecipazione all'indennità di stage per studenti della durata di 6 mesi: 200 000 FF per stage (30 000 ECU)

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia [Riunione (isola)]

Aiuto n.: N 509/94

Titolo: Premi regionali all'occupazione (misura 86 del POI)

Obiettivo: Promozione della competitività e dell'occupazione. Beneficiari: imprese appartenenti ai settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo

Bilancio: 60 Mio di FF (9 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Aiuto all'occupazione in occasione della costituzione o dell'ampliamento di imprese: premio da 20 000 FF (3 050 ECU) a 40 000 FF (6 100 ECU) per posto di lavoro a secondo delle regioni, per un massimo di 30 posti di lavoro, entro i limiti di un importo pari al doppio dei capitali propri dell'impresa e al 60 % dell'investimento (70 % per le imprese agricole)

Durata: 1994-1999

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(94/C 390/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 29. 3. 1994

Stato membro: Germania (ex RDT)

Aiuto n.: N 108a/94

Titolo: Modifica della direttiva concernente il programma ERP a favore delle regioni della Germania occidentale (ERP-Regionalprogramm)

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Richtlinie für ERP-Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen in regionalen Fördergebieten

Bilancio: Prestiti agevolati ammontanti a 1,4 Mrd di DM nel 1994

Intensità dell'aiuto: 7,5 % (lordo). Da notare che il massimale per il fatturato è stato portato da 40 Mio a 100 Mio di DM

Durata: Indeterminata

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 29. 3. 1994

Stato membro: Germania (ex RDT)

Aiuto n.: N 108b/94

Titolo: Modifica della direttiva concernente il programma ERP a favore degli investimenti nell'ex RDT

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Richtlinie für ERP-Darlehen zur Förderung von betrieblichen Aufbauinvestitionen

Bilancio: Prestiti agevolati ammontanti a 3,2 Mrd di DM nel 1994

Intensità dell'aiuto: 7,5 % (lordo). Da notare che il fatturato è stato portato da 40 a 100 Mio di DM

Durata: Indeterminata

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 21. 6. 1994

Stato membro: Germania (Berlino)

Aiuto n.: N 288/94

Titolo: Regime del Land Berlino di vendita di terreni industriali a prezzi ridotti

Obiettivo: Sviluppo regionale e delle PMI

Base giuridica: Grundsätze für den verbilligten Verkauf landeseigener bebauter und unbebauter Grundstücke für die Gewerbe- und Industrieansiedlung

Bilancio: 88 Mio di DM

Intensità dell'aiuto: 1,25 % (lordo)

Durata: 1994-1998

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 22. 6. 1994

Stato membro: Germania (ex RDT)

Aiuto n.: N 294/94

Titolo: Modifica del regime di aiuti ad attività di consulenza volti ad incentivare la vendita dei beni di consumo prodotti nell'ex RDT

Obiettivo: Sviluppo regionale dell'ex RDT

Base giuridica: Richtlinien für die Förderung von Marketing-Beratungen zur Verbesserung des Absatzes ostdeutscher Konsumgüter

Bilancio: 18 Mio di ECU

Intensità dell'aiuto: 50 % dei costi ammissibili (onorari), a concorrenza di 50 000 ECU

Durata: 1994-1995

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 29. 6. 1994

Stato membro: Germania (Sassonia-Anhalt, regioni colpite dalle inondazioni)

Aiuto n.: N 332/94

Titolo: Regime del Land Sassonia-Anhalt a favore delle imprese colpite da inondazioni

Obiettivo: Rimediare ai danni causati dalle calamità naturali

Base giuridica: Richtlinie über die Gewährung von staatlichen Beihilfen bei Notständen durch Hochwasser im Land Sachsen-Anhalt für die gewerbliche Wirtschaft

Bilancio: 25 Mio di DM (previsione indicativa)

Intensità dell'aiuto: In generale, a concorrenza di 60 000 ECU

Durata: 1994

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 14. 7. 1994

Stato membro: Regno Unito [bacino occupazionale di Nottingham, Stafford, Stoke e Walsall (parzialmente)]

Aiuto n.: N 182/94

Titolo: Estensione del Regime regionale di aiuti alle imprese alle zone colpite dalla chiusura di unità carboniere

Obiettivo: Sviluppo regionale/Promozione di attività di PMI/Innovazione

Base giuridica: Industrial Development Act 1982 (Section 8)

Intensità dell'aiuto:

- 15 % lordo (sovvenzione agli investimenti)
- 25 000 UKL (sovvenzione destinata all'innovazione) per progetto

Durata: Non specificata

Data di approvazione: 14. 7. 1994

Stato membro: Regno Unito (zone obiettivo 2 in Gran Bretagna)

Aiuto n.: N 189/94

Titolo: Programma RETEX per la Gran Bretagna

Obiettivo: Promuovere la diversificazione delle attività economiche nelle regioni della Gran Bretagna fortemente dipendenti dai tessili e dal settore dell'abbigliamento

Base giuridica: Risoluzione del Consiglio 92/C 178/02

Bilancio: 11,62 Mio di ECU

Intensità dell'aiuto: 50 % lordo dei costi ammissibili

Durata: 2 anni

Data di approvazione: 15. 7. 1994

Stato membro: Germania (tutto il territorio per le PMI, regioni assistite per le altre imprese)

Aiuto n.: N 108c/94

Titolo: Modifica della direttiva concernente il programma ERP a favore della costituzione di nuove imprese (ERP-Existenzgründungsprogramm)

Obiettivo: Sviluppo regionale, sviluppo delle PMI

Base giuridica: Richtlinie für ERP-Darlehen zur Förderung der Existenzgründung

Bilancio: Prestiti agevolati ammontanti a 6,57 Mrd di DM nel 1994

Intensità dell'aiuto: A concorrenza del 7,5 % (lordo)

Durata: Indeterminata

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 19. 7. 1994

Stato membro: Germania (regioni assistite dalla Germania)

Aiuto n.: N 157/94

Obiettivo: Miglioramento della struttura economica regionale:

- Aiuto a favore di progetti di infrastrutture
- Aiuto a favore di investimenti produttivi
- Aiuto per attività di consulenza; garanzie

Base giuridica: Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» vom 6. 10. 1969 (BGBl. I, S. 1861), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. 6. 1991 (BGBl. I 1991, S. 1336)

Bilancio: 15,3 Mrd di DM nel 1994 (stanziamenti di impegno), di cui il 95 % a favore di regioni dell'ex RDT

Durata: Il regime di aiuti Azione comune è di durata illimitata; l'attuale programma quadro copre il periodo 1994-1998

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 19. 7. 1994

Stato membro: Germania (ex RDT)

Aiuto n.: NN 47/94

Titolo: Modifica della legge sulle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti nell'ex RDT

Obiettivo: Sviluppo regionale e delle PMI

Base giuridica: Investitionszulagengesetz

Bilancio: Non disponibile

Intensità dell'aiuto: ESN: 3,25 %-6,5 %

Durata: Fine 1996 (investimenti 1996)

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 29. 7. 1994

Stato membro: Germania (Baden-Württemberg)

Aiuto n.: N 300/94

Titolo: Programma del Land Baden-Württemberg a favore dello sviluppo delle regioni rurali

Obiettivo: Sviluppo delle regioni rurali nel Land Baden-Württemberg

Base giuridica: Richtlinie Entwicklungsprogramm ländlicher Raum

Bilancio: 22,5 Mio di ECU/anno

Intensità dell'aiuto:

- 7,5 % (lordo) (medie imprese);
- 15 % (piccole imprese);
- massimale di 250 000 ECU per impresa

Durata: Indeterminata

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 13. 9. 1994

Stato membro: Grecia (zona obiettivo 1 in Grecia)

Aiuto n.: N 386/94

Titolo: Programma RETEX per la Grecia

Obiettivo: Finanziare la diversificazione delle attività economiche nelle regioni della Grecia fortemente dipendenti dai tessili e dal settore dell'abbigliamento

Base giuridica: Risoluzione del Consiglio 92/C 178/02

Bilancio: 23,5 Mio di ECU

Intensità dell'aiuto: 50 000-163 000 ECU

Durata: 1 anno

Data di approvazione: 19. 9. 1994

Stato membro: Grecia

Aiuto n.: N 330/94

Titolo: Modifiche della legge 1892/90 (parte A)

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Τροποποίηση του νόμου 1892/90 (κεφάλαιο Α)

Intensità dell'aiuto: 75 % ESN (Tracia)

Durata: Indeterminata

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 7. 10. 1994

Stato membro: Francia

Aiuto n.: N 411/94 (*)

Titolo: Rinnovo del contributo parafiscale destinato al Comité professionnel de la distribution de carburants

Obiettivo:

- Ammodernamento, diversificazione, apertura, mantenimento o chiusura delle installazioni dei distributori di carburante indipendenti
- Sovvenzioni all'investimento o alla chiusura

Base giuridica: Projets de décret et d'arrêté du Ministre de l'industrie et du Commerce

Bilancio: 43 Mio di FF (6,15 Mio di ECU) per il 1995

Intensità dell'aiuto:

- Aiuto all'ammodernamento, alla diversificazione, alla creazione o al mantenimento delle installazioni: 50 % a concorrenza di 120 000 FF (17 417 ECU)
- Aiuto alla chiusura: a concorrenza di 120 000 FF (17 417 ECU)

Durata: 5 anni (1995-2000)

(*) Decisione di archiviare la pratica. L'articolo 92, paragrafo 1 non è applicabile.

Data di approvazione: 25. 10. 1994

Stato membro: Danimarca

Aiuto n.: N 684/93 (*)

Titolo: Sistema per la raccolta e l'eliminazione dei pneumatici usati

Obiettivo: Promuovere la raccolta e l'eliminazione dei pneumatici usati secondo un metodo compatibile con l'ambiente

Base giuridica: Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til bortskaffelse af dæk

Bilancio: 17 Mio di DKR (2 Mio di ECU)

Durata: 31. 12. 1998

(*) Decisione di archiviare la pratica. L'articolo 92, paragrafo 1 non è applicabile

Data di approvazione: 30. 11. 1994

Stato membro: Irlanda

Aiuto n.: N 512/94

Titolo: Misure destinate al risparmio energetico nell'ambito del Programma operativo per l'infrastruttura economica (EIOP)

Obiettivo: Promuovere il risparmio energetico mediante la concessione di sovvenzioni a progetti volti a ridurre il consumo di energia e a migliorare l'ambiente. Il regime è accessibile a tutte le imprese

Base giuridica: Provvedimenti dei Ministri e dei Segretari

Bilancio: Dotazione complessiva di 42,2 Mio di ECU di cui 19,7 in cofinanziamento con il FESDR

Intensità dell'aiuto: Fino al 50 % lordo

Durata: 1994-1999

Data di approvazione: 30. 11. 1994

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 563d/94

Titolo: ERP — Programma ambiente

Obiettivo: Aiuti alle imprese sotto forma di prestiti agevolati destinati alla tutela dell'ambiente e al risparmio energetico

Base giuridica: ERP — Wirtschaftsplangesetz 1995

Bilancio: Totale fondi disponibili nel 1995 per prestiti: 2,43 Mrd di DM (1,27 Mrd di ECU)

Intensità dell'aiuto: Massimo 4,28 % lordo

Durata: 1995

Data di approvazione: 30. 11. 1994

Stato membro: Regno Unito (Blyth Valley)

Aiuto n.: NN 26/94

Titolo: Blyth Valley District Council: Aiuto flessibile allo sviluppo e all'espansione di imprese

Obiettivo: Promuovere la creazione di nuove imprese e le imprese esistenti in fase di espansione

Base giuridica: Local Government and Housing Act 1989

Bilancio:

— 128,700 ECU (1994)

— 64,350 ECU (1995)

— 64,350 ECU (1996)

Intensità dell'aiuto:

— 75 % lordo dei costi ammessi (piano di attività)

— 50 % lordo dei costi ammessi (consulenza)

— 100 % canoni d'affitto (per 3 anni)

Durata: Indeterminata

Condizioni: Approvazione fino alla fine del 1996, anno in cui il regime deve essere rinotificato

Data di approvazione: 1. 12. 1994

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 620/94

Titolo: Credito a favore di Stork Wärtsilä Diesel BV

Obiettivo: Sostenere lo sviluppo di motori diesel SW26

Base giuridica: Regime approvato: finanziamenti a favore dello sviluppo tecnico — N 783/F/93 (TOK)

Bilancio: 9,4 Mio di ECU (20,2 Mio di HFL)

Intensità dell'aiuto: 40 % in caso di insuccesso del progetto e nessuno aiuto in caso di successo

Durata: 12. 1. 1994-31. 12. 1997

Condizioni:

— Notifica preliminare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE di qualsiasi modifica delle modalità dell'aiuto e/o di rifinanziamenti

— Relazione annuale

Data di approvazione: 7. 12. 1994

Stato membro: Irlanda (Dublino e regione centro-occidentale)

Aiuto n.: N 562/94

Titolo: Centro internazionale servizi finanziari (Dublino) — Zona franca aeroportuale di Shannon

Obiettivo: Creazione di posti di lavoro e sviluppo regionale

Base giuridica: Legge finanziaria 1994

Bilancio: Variabile (aiuto al funzionamento)

Intensità dell'aiuto: Variabile (aiuto al funzionamento)

Durata: Fino al 31. 12. 2005 (data limite per l'approvazione di nuovi progetti: 31. 12. 2000)

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 12. 12. 1994

Stato membro: Spagna (Castilla y León)

Aiuto n.: N 638/94

Titolo: Aiuti volti a promuovere gli investimenti in installazioni turistiche

Obiettivo: Aumentare la quantità e migliorare la qualità dell'offerta turistica della regione di Castilla y León

Base giuridica: Proyecto de Orden de la Consejería de Cultura y Turismo

Bilancio: 645 Mio di PTA per il 1995 (\pm 4,5 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: 35 % ESN. Eccezionalmente questa percentuale potrà essere maggiorata purché entro i limiti stabiliti dalle discipline comunitarie per la regione in questione

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 13. 12. 1994

Stato membro: Germania (Baden-Württemberg)

Aiuto n.: N 586/94

Titolo: Regime di aiuti alla produzione di energia rinnovabile mediante cascami di legno

Obiettivo: Aiuti agli investimenti per installazioni che utilizzano cascami di legno per la produzione di energia e per sistemi di riscaldamento collegati a dette installazioni

Base giuridica: Richtlinienentwurf des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Baden-Württemberg

Bilancio: 2 Mio DM all'anno (1,04 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: 20 % lordo, cumulo fino al 40 % per le PMI

Durata: 1995-1997

Data di approvazione: 19. 12. 1994

Stato membro: Spagna (Comunidad de Madrid)

Aiuto n.: N 326/94

Titolo: Programma della Comunidad de Madrid di sostegno all'innovazione; programma di sviluppo tecnologico

Obiettivo: Sostenere le attività di ricerca svolte da imprese situate a Madrid

Base giuridica: Orden de la Consejería de Economía

Bilancio: 1 450 Mio di PTA (9,1 Mio di ECU) (1994-1996) (1994: 2,9 Mio di ECU; 1995: 3,1 Mio di ECU; 1996: 3,1 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: 50 % per la ricerca industriale di base; 25 % per la ricerca applicata e lo sviluppo. Maggiorazioni: 10 % per le PMI e 10 % se il progetto è collegato con programmi di ricerca e di sviluppo della Comunità

Durata: 1994-1996

Condizioni:

- Relazione annuale
- Notifica di aiuti individuali a progetti di valore superiore a 20 Mio di ECU (30 Mio di ECU per i progetti Eureka con una partecipazione nazionale di oltre 4 Mio di ECU)
- Notifica di aiuti concessi ad imprese operanti nel settore automobilistico per progetti di costo superiore a 12 Mio di ECU

Data di approvazione: 19. 12. 1994

Stato membro: Italia (Campania)

Aiuto n.: N 351/94

Titolo:

1. Incentivazione turistica
2. Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dall'artigianato
3. Istruzione artigiana e incentivazione per l'apprendistato
4. Promozione economica a favore dei prodotti artigiani
5. Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato
6. Interventi per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane

Obiettivo: Sviluppo del settore turistico e dell'artigianato

Base giuridica: Leggi di delibera del Consiglio regionale

Bilancio:

1. 18 Mrd di LIT (9,3 Mio di ECU) per il 1994
2. 20 Mrd di LIT (10,25 Mio di ECU) per il 1995
3. 2,5 Mrd di LIT (1,28 Mio di ECU) dal 1994 al 1996 (ivi compreso finanziamento CE)
4. 2 Mrd di LIT (1,1 Mio di ECU) per il 1993
5. 2 Mrd di LIT (1,1 Mio di ECU) per il 1993
6 Mrd di LIT (3 Mio di ECU) dal 1994 al 1996
6. 300 Mio di LIT (154 000 ECU) per il 1993
1,5 Mrd di LIT (0,7 Mio di ECU) dal 1994 al 1996

Intensità dell'aiuto: 10 %-60 % (sovvenzione lorda)

Durata: Fino al 1996, a partire dal 1993 (secondo quanto suindicato)

Data di approvazione: 21. 12. 1994

Stato membro: Danimarca

Aiuto n.: N 666/94

Titolo: Proposta di modifica della legge danese sull'energia elettrica

Obiettivo: Aiuto alla ristrutturazione a favore dell'azienda elettrica SEAS

Base giuridica: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Indregning af tab ved sideordnede aktiviteter)

Bilancio: Circa 230 Mio di DKR (30 Mio di ECU)

Durata: Circa 15 anni

Data di approvazione: 21. 12. 1994

Stato membro: Francia (6 zone interessate con una popolazione globale inferiore a 50 000 abitanti)

Aiuto n.: N 699/94

Titolo: Modifiche marginali della carta PAT (cfr. aiuto N 515/94, GU n. C 364 del 20. 12. 1994)

Obiettivo: Regionale

Base giuridica: Décret relatif à la Prime d'Aménagement du Territoire (PAT)

Bilancio: Nessuna modifica rispetto all'aiuto N 515/94

Intensità dell'aiuto: 17 % o 25 % lordo secondo le zone

Durata: Indeterminata

Condizioni: Nessuna modifica rispetto all'aiuto N 515/94

Data di approvazione: 22. 12. 1994

Stato membro: Italia (Abruzzi)

Aiuto n.: N 369/94

Titolo: Nuove norme in materia di agriturismo

Obiettivo: Sviluppo dell'agriturismo

Base giuridica: Disegno di legge della Giunta Regionale

Bilancio: 1994: 20,423 Mrd di LIT (10,48 Mio di ECU)

Durata: 1994

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(94/C 390/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 27. 7. 1994

Stato membro: Italia

Aiuto n.: N 336/94

Titolo: Aiuto alla costruzione navale

Obiettivo: Sostegno a favore della costruzione navale

Base giuridica: Decreto legge n. 564 del 24. 12. 1993

Bilancio: 45 Mrd di LIT (24,1 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

— Massimo 9 % del valore contrattuale

— Massimo 4,5 % per le navi di valore inferiore a 10 Mio di ECU

Durata: 1994

Data di approvazione: 14. 9. 1994

Stato membro: Portogallo

Aiuto n.: N 533/93

Titolo: Aiuti sociali e per l'ambiente a favore di «Sideurgia Nacional»

Obiettivo: Completare il finanziamento del piano di ristrutturazione dell'impresa, in aggiunta all'aiuto approvato a norma dell'articolo 95 del trattato CECA

Bilancio: 5,925 Mrd di ESC (30,06 Mio di ECU)

Durata: Fino al 1997

Data di approvazione: 14. 9. 1994

Stato membro: Italia

Aiuto n.: N 161/94

Obiettivo: Coprire le perdite operative delle miniere per l'esercizio 1992

Base giuridica: Legge n. 221/90

Bilancio: 32 Mrd di LIT (circa 16,6 Mio di ECU)

Data di approvazione: 27. 9. 1994

Stato membro: Italia

Aiuto n.: NN 66/93

Obiettivo: R&S nel settore dei prodotti tubolari di acciaio

Base giuridica: Legge n. 46/82 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»

Bilancio:

— Costi ammissibili: 18,334 Mrd di LIT

— Aiuto: 1,857 Mrd di LIT (960 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: < 10 %

Data di approvazione: 27. 9. 1994

Stato membro: Italia

Aiuto n.: NN 67/93

Obiettivo: R&S nel settore dell'acciaio

Base giuridica: Legge n. 46/82 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»

Bilancio:

— Costi ammissibili: 45,325 Mrd di LIT

— Aiuto: 4,409 Mrd di LIT (2,3 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: < 10 %

Data di approvazione: 27. 9. 1994

Stato membro: Germania (Bassa Sassonia)

Aiuto n.: N 303/94

Titolo: Garanzia per un prestito bancario all'impresa Pleissner

Obiettivo: Conferire all'impresa i mezzi finanziari per attuare la sua ristrutturazione

Base giuridica: Bürgschaftsrichtlinien des Landes Niedersachsen

Intensità dell'aiuto: Garanzia sull'80 % di un prestito di 6 Mio di DM

Durata: Fino alla fine del 1995

Data di approvazione: 27. 9. 1994

Stato membro: Belgio (Fiandre)

Aiuto n.: N 323/94

Titolo: Aiuto a favore dell'impresa ALZ per investimenti ambientali

Obiettivo: Adattamento degli impianti alla nuova legislazione ambientale (VLAREM II) del 7 gennaio 1992

Base giuridica: Wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie

Bilancio: 45 796 000 BFR

Intensità dell'aiuto: 8 % ESN

Durata: 4 anni a decorrere dal secondo semestre successivo alla decisione di autorizzazione dell'aiuto

Data di approvazione: 27. 9. 1994

Stato membro: Belgio (Fiandre)

Aiuto n.: N 324/94

Titolo: Aiuto all'impresa SIDMAR per investimenti ambientali

Obiettivo: Adattamento degli impianti alla nuova legislazione ambientale (VLAREM II) del 7 gennaio 1992

Base giuridica: Wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie

Bilancio: 55 226 000 BFR

Intensità dell'aiuto: 8 % ESN

Durata: 4 anni a decorrere dal secondo semestre successivo alla decisione di autorizzazione dell'aiuto

Data di approvazione: 12. 10. 1994

Stato membro: Grecia

Aiuto n.: N 546/94

Titolo: Aiuto alla costruzione navale

Base giuridica: Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 1402/4027/2. 9. 1994 για την παράταση της ισχύος του προεδρικού διατάγματος 30512/1991 για ενισχύσεις στις ναυπηγήσεις σύμφωνα με την έβδομη οδηγία 90/684/ΕΟΚ

Intensità dell'aiuto: Secondo quanto stabilito dalla 7ª direttiva 90/684/CEE

Durata: Dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 1994

Data di approvazione: 19. 10. 1994

Stato membro: Italia

Aiuto n.: N 133/94

Titolo: Ristrutturazione del comparto siderurgico italiano

Obiettivo:

- a) Aiuti alla chiusura di imprese CECA
- b) Aiuti alla riconversione

Base giuridica: Legge 3 agosto 1994, n. 481

Bilancio: 790 Mrd di LIT (410 Mio di ECU)

Durata: 1994/1996

Condizioni:

- i) Comunicazione a posteriori degli aiuti alla riconversione
- ii) Notifica preliminare di qualsiasi aiuto alla chiusura

Data di approvazione: 25. 10. 1994

Stato membro: Germania

Aiuto n.: NN 102/94

Titolo: Applicazione di regimi di aiuto alla costruzione navale nel 1994

Si tratta dei seguenti regimi:

- Regime di garanzia di Schleswig-Holstein, Brema, Amburgo e Bassa Sassonia
- Azione d'interesse comune
- Investitionszulagengesetz
- Programmi di ricerca e sviluppo dello Stato e dello Schleswig-Holstein
- Prestiti senza interessi a favore degli armatori
- Speciali norme fiscali per gli armatori e i soggetti che investono in navi

Obiettivo: Aiuto alla cantieristica tedesca

Intensità dell'aiuto: Inferiore al 9 %

Durata: 1994

Condizioni: Il massimale di aiuto non può essere superato né nell'ambito di un singolo regime né in caso di cumulo con altri regimi

Data di approvazione: 16. 11. 1994

Stato membro: Repubblica federale di Germania (Regioni assistite della Germania, ex RDT)

Aiuto n.: N 401/94

Titolo: 22° e 23° programmi quadro dell'azione di interesse comune «Miglioramento della struttura economica regionale»

Obiettivo: Miglioramento della struttura economica regionale

Base giuridica: Gesetz vom 6. 1. 1969 (BGBl. I, S. 1861), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 6. 1991 (BGBl. I, S. 1336)

Bilancio: 22° programma quadro: 9,9 Mrd di DM nel 1993 (stanziamenti di spesa) di cui l'89 % a favore di regioni dell'ex RDT

23° programma quadro: 15,3 Mrd di DM nel 1994 (stanziamenti d'impegno) di cui il 95 % a favore di regioni dell'ex RDT

Si tratta di dotazioni che coprono attività CE e CECA e che sono già state approvate dalla Commissione

Intensità dell'aiuto: 35 % lordo (inclusa la possibilità di cumulo)

Durata: Il regime Azione d'interesse comune è di durata illimitata; il 22° programma quadro copre il periodo 1993-1997 e il 23° il periodo 1994-1998

Condizioni: Relazione annuale; notifica di casi individuali

Data di approvazione: 16. 11. 1994

Stato membro: Germania (Bassa Sassonia)

Aiuto n.: N 533/94

Titolo: Garanzia per un contratto di trasformazione navale del cantiere navale Mützelfeldt

Obiettivo: Concedere una garanzia su parte del finanziamento di un contratto di trasformazione navale

Base giuridica: Bürgschaftsrichtlinien für Küstenländer

Intensità dell'aiuto: 4,4 % del valore contrattuale al netto dell'aiuto

Durata: 5 anni

Condizioni: Il contratto non può beneficiare di altri aiuti

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari

(94/C 390/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 579 def. — 94/0285(COD)

(Presentata dalla Commissione il 12 dicembre 1994)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

- (1) considerando che la ricerca nel settore fitosanitario contribuisce al costante miglioramento della produzione vegetale;
- (2) considerando che i prodotti fitosanitari, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare ad essere sviluppati nella Comunità e in Europa solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente ad incentivare tale ricerca;
- (3) considerando che attualmente il periodo che intercorre tra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo prodotto fitosanitario e l'autorizzazione di immissione in commercio dello stesso riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto ad una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca e a generare le risorse necessarie per mantenere una ricerca efficiente;
- (4) considerando che tali circostanze determinano una protezione insufficiente, che penalizza la ricerca fitosanitaria e la competitività di questo settore;
- (5) considerando che nella risoluzione del 1° febbraio 1993 ⁽¹⁾, riguardante un programma comunitario di politica e di azione in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile, il Consiglio ha adottato l'impostazione generale e la strategia del programma presentati dalla Commissione, i quali sottolineano l'interdipendenza della crescita economica e della qualità dell'ambiente; che il rafforzamento della protezione dell'ambiente impone pertanto di mantenere la competitività economica dell'industria; che il rilascio di un certificato complementare di protezione può essere considerato come una misura positiva a favore della protezione dell'ambiente;
- (6) considerando che è opportuno prevedere una soluzione uniforme a livello comunitario e prevenire in tal modo una evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali che comporti ulteriori differenze tali da ostacolare la libera circolazione dei prodotti fitosanitari all'interno della Comunità e da incidere, di conseguenza, direttamente sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno; che ciò è conforme al principio di sussidiarietà, definito all'articolo 3 B del trattato sull'Unione europea;
- (7) considerando che è pertanto necessaria la creazione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari la cui immissione in commercio sia stata autorizzata, il quale possa essere ottenuto dal titolare di un brevetto nazionale o europeo alle stesse condizioni in ciascuno Stato membro; che a tal fine il regolamento costituisce lo strumento giuridico più appropriato;
- (8) considerando che la durata della protezione conferita dal certificato deve essere fissata in modo da permettere una protezione effettiva sufficiente; che, a tal fine, il titolare di un brevetto e del relativo certificato deve poter beneficiare, complessivamente, di quindici anni al massimo di esclusiva, a partire dalla prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità del prodotto fitosanitario in questione;

⁽¹⁾ GU n. C 138 del 17. 5. 1993, p. 1.

- (9) considerando tuttavia che, in un settore così complesso e sensibile come il settore dei prodotti fitosanitari devono essere presi in considerazione tutti gli interessi in gioco; che pertanto il certificato non deve essere rilasciato per una durata superiore a cinque anni; che la protezione che esso conferisce deve inoltre essere strettamente limitata al prodotto oggetto dell'autorizzazione di immissione in commercio in quanto prodotto fitosanitario;
- (10) considerando inoltre che si deve realizzare un giusto equilibrio per quanto riguarda la determinazione del regime transitorio; che tale regime deve consentire all'industria fitosanitaria comunitaria di compensare in parte il ritardo accumulato nei confronti dei principali concorrenti, senza tuttavia compromettere la realizzazione di altri obiettivi legittimi connessi alle politiche perseguite in materia agricola o di protezione dell'ambiente, a livello sia nazionale che comunitario;
- (11) considerando che soltanto un'azione a livello comunitario permette di raggiungere efficacemente l'obiettivo perseguito, che consiste nell'assicurare una protezione sufficiente dell'innovazione nel campo fitosanitario, garantendo al contempo il funzionamento adeguato del mercato interno dei prodotti fitosanitari,
2. «sostanze»: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, inclusa qualsiasi impurità che deriva inevitabilmente dal procedimento di fabbricazione;
3. «sostanze attive»: le sostanze o i microorganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica:
- 3.1. sugli organismi nocivi;
- o
- 3.2. sui vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali;
4. «preparati»: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, di cui almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari;
5. «vegetali»: le piante vive e le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi;
6. «prodotti vegetali»: i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macerazione, l'essiccazione o la compressione, sempreché non si tratti di vegetali quali definiti al punto 5;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. «prodotti fitosanitari»: le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui vengono consegnati all'utilizzatore e destinati a:
- 1.1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, ove tali sostanze o preparati non siano altrimenti definite nelle successive disposizioni;
- 1.2. influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);
- 1.3. conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti;
- 1.4. eliminare i vegetali indesiderati;
- o
- 1.5. eliminare le parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali;
7. «organismi nocivi»: parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti al regno animale o vegetale, nonché i virus, batteri, micoplasmi od altri agenti patogeni;
8. «prodotti»: la sostanza attiva quale definita al punto 3 o la composizione di sostanze attive di un prodotto fitosanitario;
9. «brevetto di base»: un brevetto che protegge un prodotto quale definito al punto 8 in quanto tale, un preparato quale definito al punto 4, un processo di ottenimento di un prodotto o un'applicazione di un prodotto, e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato;
10. «certificato»: il certificato protettivo complementare.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Ogni prodotto protetto da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetto, in quanto prodotto fitosanitario, prima dell'immissione in commercio, ad una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE (*) — o in base ad una disposizione equivalente di diritto nazionale se si tratta di un prodotto fitosanitario per il quale la domanda di autorizzazione è stata depositata prima dell'en-

(*) GU n. L 230 del 19. 8. 1991.

trata in vigore della direttiva 91/414/CEE per il rispettivo Stato membro —, può formare oggetto di un certificato, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 3

Condizioni di rilascio del certificato

Il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all'articolo 7, e alla data di tale domanda:

- a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;
- b) per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata un'autorizzazione in vigore di immissione in commercio a norma dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE o di una disposizione equivalente di diritto nazionale;
- c) il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;
- d) l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, in quanto prodotto fitosanitario.

Articolo 4

Oggetto della protezione

Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto fitosanitario corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto prodotto fitosanitario, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.

Articolo 5

Effetti del certificato

Fatto salvo l'articolo 4, il certificato conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi.

Articolo 6

Diritto al certificato

Il diritto al certificato spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente diritto.

Articolo 7

Domanda di certificato

1. La domanda di certificato deve essere depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione in commercio menzionata nell'articolo 3, lettera b).

2. Nonostante il paragrafo 1, quando l'autorizzazione di immissione in commercio avviene prima del rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato deve essere depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

Articolo 8

Contenuto della domanda di certificato

1. La domanda di certificato deve contenere:
 - a) una richiesta di rilascio del certificato contenente in particolare:
 - i) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - ii) il nome e l'indirizzo del mandatario, se del caso;
 - iii) il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione;
 - iv) il numero e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto di cui all'articolo 3, lettera b) e, qualora non sia la prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, il numero e la data di detta autorizzazione;
 - b) una copia dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga tra l'altro il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto come previsto dall'allegato II, parte A.1 o B.1 della direttiva 91/414/CEE o dalle disposizioni equivalenti della legislazione dello Stato membro in cui è depositata la domanda;
 - c) se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, nella Comunità, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è avvenuto il procedimento di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale o in altro documento da cui risultino le informazioni richieste.
2. Gli Stati membri possono disporre che il deposito della domanda di certificato comporti il pagamento di una tassa.

Articolo 9

Deposito della domanda di certificato

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale dello Stato membro che ha rilasciato o per il quale è stato rilasciato il brevetto di base e nel quale è stata ottenuta l'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un'altra autorità.

2. La domanda di certificato è pubblicata dall'autorità di cui al paragrafo 1 con la menzione almeno dei seguenti dati:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) numero del brevetto di base;
- c) titolo dell'invenzione;
- d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;
- e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità.

Articolo 10

Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato

1. Quando la domanda di certificato e il prodotto che ne è oggetto soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, rilascia il certificato.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, respinge la domanda di certificato se la domanda stessa o il prodotto che ne è oggetto non soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Se la domanda di certificato non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 8, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, invita il richiedente a rimediare, entro il termine assegnatogli, alle irregolarità constatate o all'eventuale mancato pagamento della tassa.

4. Qualora non sia posto rimedio, entro il termine prescritto, alle irregolarità o al mancato pagamento notificati in virtù del paragrafo 3, la domanda è respinta.

5. Gli Stati membri possono disporre che il rilascio del certificato da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, avvenga senza esame delle condizioni previste dall'articolo 3, lettere c) e d).

Articolo 11

Pubblicazione

1. Il rilascio del certificato è pubblicato dall'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, con la menzione almeno dei seguenti dati:

- a) nome e indirizzo del titolare del certificato;
- b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità;

f) durata del certificato.

2. Il rigetto della domanda di certificato è pubblicato dall'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, menzionando almeno i dati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 12

Tasse annuali

Gli Stati membri possono disporre che il certificato sia soggetto al pagamento di tasse annuali.

Articolo 13

Durata del certificato

1. Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni.

2. Nonostante il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

Articolo 14

Estinzione del certificato

Il certificato si estingue:

- a) al termine della durata prevista dall'articolo 13;
- b) per rinuncia del titolare;
- c) per mancato pagamento in tempo utile della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 12;
- d) se e per tutto il periodo in cui il prodotto protetto dal certificato non può più essere immesso sul mercato, a seguito del ritiro della o delle corrispondenti autorizzazioni di immissione in commercio, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE o alle disposizioni equivalenti di diritto nazionale. L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è abilitata a decidere d'ufficio oppure su richiesta di un terzo in merito all'estinzione del certificato.

*Articolo 15***Nullità del certificato**

1. Il certificato è nullo:
 - a) se è stato rilasciato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 3;
 - b) se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;
 - c) se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo l'estinzione del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato l'annullamento oppure la limitazione.
2. Chiunque può depositare una domanda di dichiarazione di nullità o intentare un'azione di annullamento del certificato presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, per annullare il brevetto di base corrispondente.

*Articolo 16***Pubblicazione dell'estinzione o della nullità**

Se il certificato si estingue conformemente all'articolo 14, lettera b), c) o d), oppure se viene dichiarato nullo conformemente all'articolo 15, ne viene data pubblicazione dall'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

*Articolo 17***Ricorsi**

Le decisioni dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o dell'organo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, adottate in applicazione del presente regolamento, sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.

*Articolo 18***Procedura**

1. In mancanza di disposizioni di procedura stabilite nel presente regolamento, si applicano al certificato le disposizioni di procedura applicabili in virtù della legislazione nazionale al brevetto di base corrispondente, a meno che essa non contenga disposizioni di procedura speciali in merito ai certificati.
2. Nonostante il paragrafo 1, è esclusa la procedura di opposizione ad un certificato già rilasciato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE*Articolo 19*

1. Qualsiasi prodotto che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità dopo il 1° gennaio 1985, sulla base dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE o di una disposizione equivalente di diritto nazionale, può formare oggetto di un certificato.
2. La domanda di certificato ai sensi del paragrafo 1 deve essere depositata entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

DISPOSIZIONE FINALE*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(94/C 390/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 558 def. — 94/0286(COD)

(Presentata dalla Commissione il 19 dicembre 1994)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che è opportuno adottare misure nell'ambito del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma d'azione delle Comunità europee in materia di protezione dell'ambiente ⁽²⁾, approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, esige che si tenga conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e che le direttive già adottate sono modificate in tal senso; che il quinto programma d'azione, la cui impostazione è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 ⁽³⁾, prevede che vengano compiuti ulteriori interventi per ridurre significativamente l'attuale livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore e l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno per i veicoli non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri bensì mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore;

considerando che è pacifico che lo sviluppo dei trasporti nella Comunità ha inciso notevolmente sull'ambiente; che alcune stime ufficiali relative all'aumento dell'intensità del traffico si sono rivelate inferiori ai dati reali; che,

per tale motivo, occorre definire norme rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

considerando che la Commissione ha adottato un programma europeo sulle emissioni, sui carburanti e sulle tecnologie dei motori (EPEFE); che detto programma è stato istituito al fine di garantire che le proposte di direttive future sulle emissioni inquinanti si ispirino alle soluzioni migliori per il consumatore e per l'economia; che il programma riguarda l'inquinamento derivante dai veicoli e dai carburanti che li alimentano;

considerando che la direttiva 70/220/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/12/CE ⁽⁵⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che la direttiva 70/220/CEE fissa i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti prodotti dai motori di detti veicoli; che tali valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾ e completati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE della Commissione ⁽⁹⁾, dai valori limite per le emissioni ammissibili di ossidi di azoto; che i valori limite di questi tre tipi di inquinanti sono stati successivamente ridotti dalla direttiva 78/665/CEE della Commissione ⁽¹⁰⁾ e dalle direttive 83/351/CEE ⁽¹¹⁾ e 88/76/CEE ⁽¹²⁾ del Consiglio; che la direttiva 88/436/CEE del Consiglio ⁽¹³⁾ ha introdotto valori limite per le emissioni di particolato prodotto dai motori diesel e che la direttiva 89/458/CEE del Consiglio ⁽¹⁴⁾ ha prescritto norme europee più severe per le

⁽¹⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 42.

⁽⁶⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

⁽⁸⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.

⁽⁹⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48.

⁽¹¹⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 1.

emissioni di inquinanti gassosi dei veicoli a motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm³; che l'applicazione di queste norme è stata estesa a tutte le autovetture indipendentemente dalla loro cilindrata sulla base di un procedimento di prova europeo perfezionato comprendente un ciclo di guida extraurbano e che la direttiva 91/441/CEE del Consiglio (*) ha introdotto prescrizioni relative alle emissioni di vapore e alla durata dei dispositivi antinquinamento, nonché norme più severe sul particolato prodotto dai veicoli a motore muniti di motori diesel; che alle autovetture destinate a trasportare più di sei passeggeri od aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, ai veicoli commerciali leggeri e ai fuoristrada, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 70/220/CEE, sono state applicate norme altrettanto rigorose di quelle applicate alle autovetture ai sensi della direttiva 93/59/CEE del Consiglio (**), tenendo conto delle caratteristiche specifiche di detti veicoli; che le norme per le autovetture sono divenute più severe con l'adozione della direttiva 94/12/CE, che ha introdotto anche un nuovo metodo di controllo della conformità della produzione; che è necessario allineare le norme per i veicoli commerciali leggeri con quelle relative alle autovetture al fine di renderle almeno altrettanto rigorose;

considerando che i lavori svolti dalla Commissione in questo settore hanno dimostrato che le migliori tecnologie di cui attualmente dispone l'industria comunitaria possono essere ulteriormente perfezionate per consentire ai veicoli commerciali leggeri di soddisfare limiti di emissioni fortemente ridotti; che le norme proposte devono essere applicate sia all'omologazione dei nuovi tipi di veicoli sia al controllo della conformità della produzione, dato che il metodo modificato di campionamento e valutazione statistica elimina le tolleranze sui valori limite ammesse nelle fasi precedenti previste dalla direttiva 70/220/CEE;

considerando che la Commissione ha esaminato la possibilità di unificare le classi di veicoli II e III e le condizioni effettive di circolazione urbana ed extraurbana, nonché le caratteristiche particolari dei veicoli commerciali leggeri;

considerando che gli Stati membri devono poter incoraggiare, tramite incentivi fiscali, l'introduzione di veicoli che soddisfino i requisiti adottati a livello comunitario; che tali incentivi fiscali devono essere conformi alle disposizioni del trattato e devono soddisfare alcune condizioni intese ad evitare distorsioni del mercato interno; che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di includere le emissioni delle tasse di circolazione sui veicoli a motore;

considerando che l'obbligo della notifica preliminare di cui alla presente direttiva non pregiudica altri requisiti in materia di notifica previsti da altre disposizioni del diritto comunitario, in particolare l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

considerando che, entro il 30 dicembre 1997, il Consiglio dovrebbe adottare i requisiti della «fase 2000» sulla base di una proposta che la Commissione deve presentare anteriormente al 30 giugno 1996 e che la proposta deve essere orientata a ridurre notevolmente le emissioni prodotte dai veicoli commerciali leggeri;

che le misure intese a ridurre le emissioni di scarico entro il 2000 devono rientrare nell'approccio «articolato» comprendente tutte le misure destinate a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dal traffico stradale; che nell'articolo 4 della direttiva 94/12/CE sono stati individuati tutti i parametri aventi significative ripercussioni su tale inquinamento; che la Commissione svolgerà la necessaria analisi degli aspetti ambientali, tecnologici e di costo/efficacia, onde quantificare, entro la fine di giugno del 1996, gli obiettivi delle misure comunitarie per l'anno 2000,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/220/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1995, gli Stati membri riconoscono la conformità alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 per i veicoli della classe I, e dal 1° gennaio 1997 per i veicoli delle classi II e III, gli Stati membri negano:

— l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE,

— l'omologazione di portata nazionale, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE,

per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, per qualsiasi tipo di veicolo che non soddisfi le prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per i veicoli della classe I, e dal 1° gennaio 1998 per i veicoli delle classi II e III, gli Stati membri:

(*) GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1.

(**) GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 21.

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva medesima,
- negano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei nuovi veicoli che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva medesima,

per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Per i veicoli con un rapporto potenza/massa inferiore o pari a 30 kW/t ⁽¹⁾ e una velocità massima inferiore o pari a 130 km/h, queste date sono rispettivamente 1° gennaio 1998 e 1° gennaio 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri possono concedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore conformi alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva. Detti incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e soddisfare le seguenti condizioni:

- devono riguardare tutti i nuovi veicoli messi in vendita sul mercato di uno Stato membro che rispondano, in anticipo, alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva;
- devono cessare con l'entrata in vigore obbligatoria dei valori di emissione definiti all'articolo 2, paragrafo 3, per i nuovi veicoli a motore;
- devono corrispondere, per ogni tipo di veicolo, ad un importo inferiore al costo delle soluzioni tecniche in-

⁽¹⁾ Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.

trodotte per garantire il rispetto dei valori fissati, nonché del loro montaggio sul veicolo.

La Commissione deve essere informata con sufficiente anticipo dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma affinché possa comunicare le sue osservazioni.

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando a norma del trattato, si pronuncia entro il 31 dicembre 1997 sulle proposte relative ad un'ulteriore fase di misure comunitarie contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore disciplinati dalla presente direttiva, che la Commissione presenterà entro il 30 giugno 1996. Le misure saranno applicabili a decorrere dall'anno 2000.

Per tali proposte, la Commissione segue l'impostazione illustrata all'articolo 4 della direttiva 94/12/CE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/59/CEE

La tabella di cui al punto 5.3.1.4. viene sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria/classe del veicolo»		Massa di riferimento	Valori limite				
			Massa di ossido di carbonio		Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto		Massa di particolato
			L ₁ (g/km)		L ₂ (g/km)		L ₃ (g/km)
Categoria	Classe	RW (kg)	Benzina	Diesel	Benzina	Diesel (*)	Diesel
M (*)		tutta	2,2	1,0	0,5	0,7	0,08
N ₁ (*)	I	RW ≤ 1 250	2,2	1,0	0,5	0,7	0,08
	II	1 250 < RW ≤ 1 700	4,0	1,25	0,7	1,1	0,14
	III	1 700 < RW	5,0	1,5	0,8	1,3	0,20

(*) Fino al 30 settembre 1999, per i veicoli muniti di motori diesel a iniezione diretta, i valori limite L₂ ed L₃ sono i seguenti:

	L ₂	L ₃
— categoria M (*) ed N ₁ (*), classe I:	0,9	0,10
— categoria N ₁ (*) classe II:	1,4	0,19
— categoria N ₁ (*) classe III:	1,7	0,25

(*) Ad eccezione dei:

- veicoli destinati a trasportare più di sei passeggeri, compreso il conducente,
- veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

(*) Ed i veicoli della categoria M di cui alla nota (*).»

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica di elettrodomestici: frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

(94/C 390/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 521 def. — 94/0272(COD)

(Presentata dalla Commissione il 18 gennaio 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando l'importanza di promuovere misure per realizzare progressivamente il mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio privo di frontiere interne in cui sia garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri (*), invitava gli Stati membri a proseguire e eventualmente aumentare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia attraverso l'ulteriore sviluppo di politiche integrate di risparmio energetico;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986 (**), relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri stabiliva in particolare un miglioramento della resa della domanda finale di energia [Rapporto fra domanda finale di energia e prodotto nazionale lordo (PNL)] di almeno il 20 % entro il 1995;

considerando che gli elettrodomestici di refrigerazione rappresentano una percentuale notevole del consumo di elettricità dei nuclei domestici nella Comunità e quindi del consumo totale di elettricità; che il consumo di elettricità di vari modelli di elettrodomestici di refrigerazione disponibili sul mercato comunitario con lo stesso volume e le stesse caratteristiche, cioè la loro efficienza energetica, variano fortemente;

considerando che certi Stati membri stanno per adottare disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica

dei frigoriferi e congelatori domestici, tali da causare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità;

considerando che è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato nel ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori; che la presente direttiva garantisce un livello di protezione elevato dell'ambiente e dei consumatori, mentre allo stesso tempo migliora notevolmente l'efficienza energetica di questi elettrodomestici;

considerando che l'adozione di queste misure è di competenza della Comunità e che i requisiti della presente direttiva non superano quanto necessario per raggiungere i propri obiettivi i quali sono pertanto conformi ai requisiti dell'articolo 3 B del trattato;

considerando che l'articolo 130 R del trattato invita a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente ed auspica un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; considerando che la generazione e l'impiego di elettricità rappresentano circa il 30 % delle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) di origine umana e circa il 35 % dell'impiego di energia primaria nella Comunità e che queste percentuali stanno aumentando.

considerando che la decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, su un programma di azioni comunitarie per un impiego più efficiente dell'energia elettrica (*) ha il duplice obiettivo di incoraggiare i consumatori a preferire apparecchi e impianti ad elevato rendimento elettrico e di favorire i miglioramenti nell'efficienza degli apparecchi e degli impianti;

considerando che il 29 ottobre 1990 il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) nella Comunità ai livelli del 1990;

considerando che la decisione 91/565/CEE del Consiglio (*) ha stabilito un programma (il programma SAVE) per rilanciare la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità;

(*) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1.

(**) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

(*) GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32.

(*) GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34.

considerando che le misure di efficienza energetica incorporate nei modelli più efficienti degli elettrodomestici di refrigerazione disponibili non aumentano eccessivamente i costi di produzione e che queste misure possono essere ammortizzate in termini di risparmio di elettricità nell'ambito di pochi anni o un periodo inferiore; che questo calcolo non tiene conto del valore aggiunto dei costi esterni di generazione di elettricità così evitati, quali le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e di altri inquinanti;

considerando che la direttiva 92/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ («direttiva quadro») e la direttiva 94/2/CE della Commissione ⁽²⁾ (direttiva d'applicazione) concernenti l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, sensibilizzeranno maggiormente i consumatori all'efficienza energetica degli elettrodomestici di refrigerazione; che questa misura accrescerà pertanto la concorrenza in materia di efficienza energetica degli apparecchi al di là dei livelli stabiliti dalla presente direttiva; che la fornitura di informazioni ai consumatori in assenza di norme migliorerebbe soltanto parzialmente l'efficienza media globale degli apparecchi venduti;

considerando che la presente direttiva, intesa ad eliminare gli ostacoli tecnici per quanto riguarda l'efficienza energetica degli elettrodomestici di refrigerazione, deve seguire il «nuovo approccio» stabilito dalla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985 ⁽³⁾, dove si afferma espressamente che l'armonizzazione legislativa è limitata all'adozione, mediante direttive dei requisiti essenziali cui i prodotti immessi sul mercato devono essere conformi;

considerando che deve farsi riferimento alla decisione 93/465/CEE ⁽⁴⁾ concernente le procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;

considerando che nell'interesse degli scambi internazionali, si devono applicare norme internazionali ogniqualvolta sia opportuno e che ai sensi della presente direttiva il consumo di elettricità di un elettrodomestico di refrigerazione è quello definito dal comitato europeo di normalizzazione nella norma EN 153 del maggio 1990, basata su una norma internazionale;

considerando che gli elettrodomestici di refrigerazione conformi ai requisiti di efficienza energetica della presente direttiva devono portare la marcatura CE e le in-

formazioni associate per poter circolare liberamente ed essere messi in funzione conformemente al loro scopo previsto, in tutta la Comunità;

considerando che la presente direttiva si limita agli elettrodomestici di refrigerazione per prodotti alimentari (esclusi quelli con un impiego complessivo di energia marginale), cioè gli elettrodomestici di refrigerazione alimentati con corrente elettrica; che gli apparecchi di refrigerazione per uso commerciale sono molto diversi e non si prestano all'inserimento nella presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico quali definiti all'allegato I, designati qui di seguito «elettrodomestici di refrigerazione», ad esclusione di quelli funzionanti secondo il principio di assorbimento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto della presente direttiva possano essere immessi sul mercato ed installati, soltanto se il consumo di elettricità del relativo tipo di apparecchio sia inferiore o uguale al consumo massimo consentito di elettricità, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I. Gli elettrodomestici di refrigerazione sono considerati appartenere allo stesso tipo, designato nella presente direttiva come «tipo di apparecchio», se sono prodotti dallo stesso fabbricante oppure sotto licenza da un diverso fabbricante e presentano differenze che non incidono in modo significativo sul consumo di energia.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato o l'installazione sul loro territorio di elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura CE che ne attestino la conformità a tutte le disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva gli elettrodomestici di refrigerazione muniti del marchio CE a norma dell'articolo 5.

3. In occasione di fiere commerciali, mostre, dimostrazioni, ecc., gli Stati membri non impediscono la presentazione di un elettrodomestico di refrigerazione non conforme al disposto della presente direttiva, a condizione che sia chiaramente indicato che detto apparecchio

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 17. 2. 1994.

⁽³⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.

non è conforme e non è destinato alla vendita fintantoché non sarà stato reso conforme da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

Articolo 4

Le procedure di valutazione della conformità da seguire per un determinato tipo di elettrodomestico di refrigerazione al fine di apporre il marchio CE sono indicate nell'allegato II.

Articolo 5

Il marchio CE è costituito dalle iniziali «CE». Il simbolo grafico del marchio da usare è indicato nell'allegato III. Il marchio CE deve essere apposto sull'elettrodomestico di refrigerazione in maniera chiara e visibile.

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro constati che il marchio CE è stato applicato indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità è obbligato a rendere il prodotto conforme e a porre fine alla violazione dei marchi stabiliti dallo Stato membro.

2. Qualora la situazione di non conformità continui, lo Stato membro deve prendere tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato.

Articolo 7

Qualsiasi decisione presa ai sensi della presente direttiva che comporti restrizioni all'immissione sul mercato e/o alla installazione di elettrodomestici di refrigerazione deve indicare i motivi su cui è basata. La decisione deve essere notificata tempestivamente ai soggetti interessati che al tempo stesso devono essere informati dei rimedi giuridici disponibili in base al diritto vigente nello Stato membro in questione ed i termini entro i quali debbono essere esperiti.

Articolo 8

Entro quattro anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione, in consultazione con le parti interessate, valuta i risultati ottenuti e previsti. A seguito della valuta-

zione, la Commissione esamina la necessità di proporre una nuova normativa comunitaria per introdurre una seconda serie di norme di efficienza energetica per gli elettrodomestici di refrigerazione. Se del caso, queste norme e le relative date per l'entrata in vigore saranno basate sui livelli di efficienza energetica giustificati economicamente e tecnicamente alla luce delle circostanze presenti al momento della proposta. La proposta può anche contenere qualsiasi altra disposizione ritenuta necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

Articolo 9

(nell'ipotesi di un'adozione definitiva da parte del Consiglio e del Parlamento all'inizio del 1995)

1. Entro il 1° gennaio 1996, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Fino al 1° gennaio 2000, gli Stati membri, ammettono l'immissione sul mercato e/o l'installazione di elettrodomestici di refrigerazione conformi alle norme in vigore negli Stati membri alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Procedure per calcolare il consumo annuo di elettricità consentito per un dato tipo di elettrodomestico di refrigerazione e per la relativa verifica di conformità

Il consumo di elettricità di un elettrodomestico di refrigerazione (che può essere espresso in KWh per 24 ore) dipende dalla categoria di elettrodomestici di appartenenza (ad esempio un apparecchio a una stella, congelatore orizzontale, ecc.), dal suo volume e dall'efficienza energetica del modello (ad esempio spessore dell'isolamento, efficienza del compressore, ecc.). Nello stabilire norme di efficienza energetica, si devono pertanto prevedere tolleranze per i principali fattori esterni che influenzano il consumo di energia (ad esempio la categoria dell'apparecchio e il suo volume). Per questo motivo, i consumi massimi di elettricità consentiti di un determinato tipo di apparecchio di refrigerazione (*) sono definiti mediante un'equazione lineare in funzione del volume dell'apparecchio, con diverse equazioni definite per ciascuna categoria di apparecchi.

Per calcolare il consumo massimo di elettricità consentito di un dato tipo di apparecchio, quest'ultimo deve innanzitutto essere riferito all'opportuna categoria dell'elenco seguente:

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>
1	Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati (*)
2	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati ad una stella
3	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a due stelle
4	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a tre stelle
5	Frigorifero con congelatore a quattro stelle
6	Frigorifero cantina (chiller)
7	Congelatore orizzontale
8	Congelatore verticale

Poiché gli elettrodomestici di refrigerazione contengono diversi scomparti con temperature costanti diverse (che ovviamente ne influenzano il consumo di elettricità), il consumo massimo di elettricità consentito è definito come una funzione del volume adattato che è una somma ponderata dei volumi dei diversi scomparti.

Ai fini della presente direttiva, il volume adattato (V_{adj}) di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dalla formula:

$$V_{adj} = \sum V_c \times W_c \times F_c$$

dove V_c è il volume netto in un determinato tipo di scomparto nell'apparecchio, W_c è il coefficiente di ponderazione per tale tipo di scomparto e F_c è un fattore pari a 1.2 per gli scomparti «no frost» e 1 per gli altri scomparti. Sia il volume adattato che i volumi netti sono espressi in litri. I coefficienti di ponderazione dei diversi tipi di scomparto sono:

<i>W_c (coefficiente di ponderazione)</i>	
Scomparto cantina (chiller)	0,75
Scomparto cibi freschi	1,00
Scomparto 0 °C	1,25
Scomparto 0 stelle	1,25
Scomparto 1 stella	1,55
Scomparto 2 stelle	1,85
Scomparto 3 e 4 stelle	2,15

(*) Per la definizione degli elettrodomestici di refrigerazione dello stesso tipo, vedi articolo 2.

(†) Qualsiasi scomparto con una temperatura a - 6 °C.

Il consumo massimo di elettricità consentito in E_{\max} (in kWh per 24 ore espresso fino a due decimali), per un tipo di apparecchio con un volume adattato V_{adj} , per ciascuna categoria di apparecchio è definito dalle equazioni seguenti:

Categoria	Descrizione	E_{\max} (kWh/24 ore)
1	Frigorifero w/o FFC (*)	$(0,225 \times V_{\text{adj}} + 237) / 365$
2	Frigorifero con una stella	$(0,599 \times V_{\text{adj}} + 178) / 365$
3	Frigorifero con 2 stelle	$(0,437 \times V_{\text{adj}} + 238) / 365$
4	Frigorifero con 3 stelle	$(0,616 \times V_{\text{adj}} + 221) / 365$
5	Frigorifero con congelatore a 4 stelle	$(0,778 \times V_{\text{adj}} + 303) / 365$
6	Frigorifero cantina	$(0,225 \times V_{\text{adj}} + 237) / 365$
7	Congelatore orizzontale	$(0,480 \times V_{\text{adj}} + 195) / 365$
8	Congelatore verticale	$(0,478 \times V_{\text{adj}} + 289) / 365$

Procedure di prova per verificare se un tipo di apparecchio è conforme ai requisiti di consumo di elettricità della presente direttiva

Se il consumo di elettricità di un apparecchio rappresentativo della produzione del tipo di apparecchio soggetto a verifica è inferiore o uguale al valore di consumo massimo di elettricità consentito E_{\max} , quale definito sopra, più 15 %, il tipo di apparecchio è considerato conforme ai requisiti di consumo di elettricità della presente direttiva. Se il consumo di elettricità dell'apparecchio è superiore al valore massimo di consumo di elettricità consentito, più 15 %, si deve misurare il consumo di elettricità di altri tre elettrodomestici dello stesso tipo. Se la media aritmetica dei consumi di elettricità di questi tre elettrodomestici è inferiore o uguale al valore massimo di consumo di elettricità consentito, più 10 %, il tipo di apparecchio è considerato conforme ai requisiti di consumo di elettricità della presente direttiva. Se la media aritmetica supera il valore massimo di consumo di elettricità consentito, più 10 %, il tipo di apparecchio è considerato non conforme ai requisiti di consumo di elettricità della presente direttiva.

Definizioni

I termini usati nel presente allegato sono quelli definiti nella norma europea del comitato europeo di normalizzazione EN 153 del maggio 1990.

(*) Frozen Food Compartment (Scomparto cibi surgelati).

ALLEGATO II

Procedure di valutazione della conformità (Modulo A)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che il tipo di elettrodomestico di refrigerazione (*) soddisfa i requisiti della direttiva ad esso applicabili. Il fabbricante appone il marchio CE a tutti gli elettrodomestici di refrigerazione di questo tipo che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo non inferiore a tre anni dall'ultima data di fabbricazione del tipo di elettrodomestico di refrigerazione.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del tipo di elettrodomestico di refrigerazione nel mercato comunitario.


(*) Per la definizione del tipo di elettrodomestico di refrigerazione vedi articolo 2.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del tipo di elettrodomestico di refrigerazione ai requisiti della direttiva; deve comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del tipo di elettrodomestico di refrigerazione nonché nella misura necessaria a tale valutazione:
 - i) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
 - ii) una descrizione generale del modello, sufficiente per un'identificazione inequivocabile;
 - iii) informazioni, compresi disegni ove opportuno, sulle caratteristiche principali di progettazione del modello, in particolare su aspetti rilevanti per il consumo di elettricità, quali dimensioni, volume(i), caratteristiche del compressore, elementi speciali, eccetera;
 - iv) istruzioni di funzionamento se esistono;
 - v) rapporti sulle prove di misurazione del consumo di elettricità effettuate conformemente al paragrafo 5;
 - vi) particolari sulla conformità di queste prove di misurazione ai requisiti di consumo energetico stabiliti nell'allegato I.
4. Qualora le differenze tra i modelli non siano rilevanti sul consumo energetico, cioè essi appartengono allo stesso tipo di apparecchio definito all'articolo 2, i fabbricanti possono utilizzare i dati di un «modello di base». In questo caso la documentazione tecnica comprende le informazioni sopraelencate per il modello di base, corredate per ogni altro modello prodotto dal fabbricante da una descrizione delle differenze fra tale modello e quello di base. La documentazione tecnica preparata ai fini di altre normative comunitarie può essere utilizzata se corrisponde ai requisiti del presente articolo.
5. I fabbricanti degli elettrodomestici di refrigerazione sono responsabili della determinazione del consumo di elettricità di ciascun tipo di elettrodomestico di refrigerazione contemplato dalla presente direttiva, secondo le procedure specificate nella norma europea EN 153 nonché della conformità del tipo di apparecchio ai requisiti dell'articolo 2.
6. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
7. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della direttiva applicabili.

ALLEGATO III

Marcatura di conformità CE

La marcatura di conformità CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
